



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa

Rel. n. 110

Roma, 01 dicembre 2022

Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE.

Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - Giudizio di primo grado - Impugnazioni - Novità normative.

SOMMARIO:

- 1. Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.**
- 2. Le modifiche alle disposizioni generali. Premessa.**
- 3. Il difetto di giurisdizione.**
- 4. Il regolamento di competenza.**
- 5. Gli interventi diretti a rafforzare i doveri di leale collaborazione.**
- 6. La chiarezza e la sinteticità degli atti del giudice e delle parti.**
- 7. La "stabilizzazione" delle udienze a distanza e delle udienze cartolari.**
 - 7.1. L'udienza a distanza.**
 - 7.2. L'udienza cartolare.**
- 8. Il riordino e l'implementazione del processo civile telematico.**
- 9. Le novità in tema di notificazioni.**
- 10. Le modifiche al procedimento di cognizione dinanzi al tribunale. Premessa.**
- 11. Le novità per la fase introduttiva del giudizio.**
- 12. Le verifiche preliminari da parte del giudice.**
- 13. La contumacia.**
- 14. La delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.**
- 15. La nuova prima udienza.**
- 16. La chiamata in causa del terzo.**

- 17. Le ordinanze definitive.**
- 18. Le novità per la fase decisoria.**
- 19. I rapporti tra collegio e giudice monocratico.**
- 20. Il procedimento semplificato di cognizione.**
- 21. L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.**
- 22. Il nuovo giudizio davanti al giudice di pace.**
- 23. Le novità per il giudizio di appello.**
 - 23.1. L'eliminazione del filtro in appello.**
 - 23.2. Il nuovo ruolo del consigliere istruttore.**
 - 23.3. Le modifiche alla fase decisoria.**
 - 23.4. La riduzione delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.**
 - 23.5. Le ulteriori modifiche al giudizio di appello.**
- 24. Il rinvio pregiudiziale.**
- 25. La riforma del rito in cassazione. Rinvio.**
- 26. Gli interventi sulla disciplina dei procedimenti cautelari e camerali.**
- 27. Le novità in tema di arbitrato.**
- 28. Le modifiche alle disposizioni di attuazione.**
- 29. La disciplina transitoria.**
- 30. L'Ufficio per il processo.**
- 31. Conclusioni.**

1. Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.

Lo scorso 28 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo¹ che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. n. 206 del 2021², approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021. Su tale testo, il 13 settembre la Commissione Giustizia del Senato aveva espresso parere positivo ed analogo parere era stato espresso, il successivo 15 settembre, anche dalla Commissione Giustizia della Camera.

Giova ricordare che il 9 gennaio 2020 il Governo Conte II ha presentato al Senato il disegno di legge A.S. 1662 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"; successivamente, con la formazione del Governo Draghi, la Ministra della giustizia, con il d.m. 12 marzo 2021, ha insediato una "Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi" (la cd. Commissione Luiso, dal nome del suo presidente), attraverso la formulazione di puntuali proposte emendative al d.d.l. 1662.

¹ D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, recante attuazione della l. n. 206 del 2021.

² L. n. 206 del 26 novembre 2021.

Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 16 giugno 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. La Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento il 14 settembre 2021.

In Assemblea, il Governo ha presentato un maxiemendamento, che ha recepito le modifiche approvate in sede referente, sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia.

Per questa ragione, la legge recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", definitivamente approvata il 25 novembre 2021 (A.C. 3289), si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi.

La delega è entrata in vigore il 24 dicembre 2021 e doveva essere esercitata entro un anno (24 dicembre 2022).

Analogamente alla parallela riforma del processo penale (l. n. 134 del 2021), la l. n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. I principali obiettivi perseguiti dalla legge delega sono quelli della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione, al fine di perseguire il valore della effettività della tutela giurisdizionale.

In attuazione di tale delega, con d.m. 14 gennaio 2022 sono stati costituiti presso il Ministero della giustizia sette gruppi di lavoro per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia civile, tra i quali sono stati ripartiti i seguenti temi: procedure di mediazione e negoziazione assistita, arbitrato (art. 1, commi 4 e 15); principi generali relativi al processo civile, alla digitalizzazione e all'ufficio per il processo; procedimento di primo grado; giudizio di appello e giudizio di cassazione; processo del lavoro, processo di esecuzione e procedimenti in camera di consiglio; procedimento relativo a persone, minorenni e famiglie; riforma ordinamentale ed istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022. Successivamente, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno espresso parere positivo e il Governo aveva 60 giorni di tempo per emanare i decreti legislativi.

Il decreto legislativo afferente le riforme al codice di procedura civile, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2022, è stato firmato il 10 ottobre 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 con il n. 149.

Dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo ha a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive, da introdurre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021.

Il testo di decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa³, si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

L'intervento complessivo non è integralmente sostitutivo del codice e delle altre fonti dell'ordinamento processuale civile, ma si presenta come una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali. Ciò ha reso necessaria un'attenta opera di coordinamento con le disposizioni vigenti, con l'adozione delle conseguenti abrogazioni e delle opportune disposizioni transitorie. In particolare, il Capo II del d.lgs., composto dagli articoli 3 e 4, prevede modifiche al codice di procedura civile, intervenendo su tutti i quattro libri del codice e sulle sue disposizioni di attuazione.

Per facilitare la lettura del testo, le parti novellate risultano tutte inserite in apposito riquadro.

2. Le modifiche alle disposizioni generali. Premessa.

Il d.lgs. attuativo della l. n. 206 del 2021, ai commi dall'1 all'11 dell'art. 3, interviene, innanzitutto, a modificare parte delle disposizioni generali del codice di procedura civile. Le novità di maggior rilievo sono le seguenti:

i) in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 7, lett. b) dell'articolo unico della l. n. 206 del 2021, è stato modificato l'**art. 7 c.p.c.**, elevando a diecimila euro il limite generale di valore della competenza del giudice di pace, con riguardo alle cause relative a beni mobili, ed innalzando a venticinquemila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli (comma 1). Si noti che nello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei ministri i limiti suddetti erano rispettivamente di quindicimila e trentamila euro, ma poi tali limiti sono stati ridotti a seguito di richiesta della commissione parlamentare in sede di parere sullo schema di decreto delegato;

ii) in attuazione dei criteri di delega previsti dal comma 22, è stato modificato l'**art. 37 c.p.c.**, limitando la possibilità di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione «*in ogni stato e grado e del processo*»;

iii) all'**art. 40 c.p.c.**, che disciplina la connessione tra cause assoggettate a riti diversi, è stata prevista la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina una connessione "forte" tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli artt. 409 e 422 c.p.c. (comma 2). L'intervento risponde

³ Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

alla finalità di operare un coordinamento fra l'eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e altri riti speciali diversi da quelli in materia lavoristica e di locazione;

iv) sono state introdotte modifiche acceleratorie al procedimento del regolamento di competenza, intervenendo sull'**art. 47 c.p.c.**;

v) in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 6, è stato modificato l'**art. 50 bis c.p.c.**, sottraendo alla competenza del tribunale in composizione collegiale le cause, aventi ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società di persone, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (comma 4). Rimangono, invece, collegiali le cause aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere e le azioni di responsabilità riguardanti organi di società di capitali, in quanto rientranti nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa;

vi) sono state abrogate le disposizioni relative al curatore speciale del minore, introdotte dalla l. n. 206 del 2021, trasponendo tale disciplina nell'ambito del nuovo Titolo IV *bis* del Libro II che disciplina il procedimento in materia di persone minorenni e famiglia (comma 5);

vii) in attuazione del principio di delega previsto dal comma 21, lettera a), è stato modificato l'**art. 96 c.p.c.**, prevedendo che nei casi di responsabilità aggravata sia possibile comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo (comma 6);

viii) in base al criterio di cui al comma 22, si è intervenuti sull'**art. 101 c.p.c.**, introducendo la precisazione per la quale il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, è tenuto ad adottare i provvedimenti opportuni (comma 7);

ix) in attuazione di quanto previsto dal comma 21, lett. b), all'**art. 118 c.p.c.** è stata introdotta la previsione di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende della parte che si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell'istruttoria (comma 8);

x) in attuazione del criterio di delega stabilito dalla lett. d) del comma 17, sono stati introdotti all'**art. 121 c.p.c.** i principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice (comma 9);

xi) in attuazione dei criteri di cui alle lettere l) ed m) del comma 17, è stata modificata la disciplina generale delle udienze, introducendo una specifica normativa per lo svolgimento di udienze mediante collegamenti audiovisivi (comma 10), nonché introducendo la possibilità di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte;

xii) in attuazione dei criteri di delega previsti dal comma 17, lett. h), il legislatore delegato è intervenuto sulla disciplina relativa alle notificazioni adeguandola alle nuove tecnologie (comma 11)⁴.

3. Il difetto di giurisdizione.

Nell'ambito delle novità introdotte nel Libro I del codice di rito, appare importante evidenziare la modifica dell'**art. 37 c.p.c.**, con la quale è stata limitata la possibilità di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione «*in ogni stato e grado e del processo*».

Nella Relazione illustrativa si evidenzia che la modifica si pone in linea con il significato attribuito all'art. 37 c.p.c. dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, improntato ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Ed infatti, le Sezioni Unite già nel 2008 hanno ritenuto che, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo con un motivo di impugnazione, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito⁵. Di conseguenza, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevabile solo se dedotto con specifico motivo di gravame avverso il capo della pronuncia che vi abbia statuito, anche in modo implicito. Si esclude, altresì, che l'attore, una volta incardinato il giudizio dinanzi al giudice ordinario, possa ripensare a tale scelta, sollevando con l'impugnazione l'eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del giudice che egli stesso, quando ha instaurato il giudizio, ha ritenuto avere la giurisdizione⁶.

Sicché, in attuazione del principio di delega di cui alla lett. c) del comma 22, il legislatore delegato ha eliminato dal primo comma le parole «*o dei giudici speciali*», al fine di restringere la rilevabilità anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

Poi, al primo comma è stato aggiunto un secondo periodo, dedicato al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali, stabilendo che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato in primo grado anche d'ufficio. In sede di impugnazione, è ammissibile la discussione sulla giurisdizione solo quando vi sia un'eccezione in tal senso proposta con l'appello principale o con quello incidentale, con la conseguenza che il dibattito sulla relativa questione non può riaprirsi quando, dopo due gradi di giudizio, l'eccezione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Allo stesso tempo, si prevede espressamente che il difetto di giurisdizione non è proponibile dall'attore per contestare la giurisdizione del giudice che egli stesso ha adito, in applicazione del principio di autoresponsabilità.

⁴ Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022.

⁵ Cass. Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008, Rv. 605701 - 01.

⁶ Cass. Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018, Rv. 650463 - 01.

Appare opportuno notare che, nel secondo periodo del primo comma, dedicato, come si è visto, al riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali, è stata introdotta una distinzione tra il giudice amministrativo ed i giudici speciali, di difficile interpretazione. Tale distinzione non era presente nella legge delega e non risulta motivata nella Relazione illustrativa.

Art. 37 <i>Difetto di giurisdizione</i>	
<p>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.</p>	<p>Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.</p>

4. Il regolamento di competenza.

Degna di nota è la modifica dell'**art. 47 c.p.c.**, al fine di semplificare la procedura di rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione nell'ambito del procedimento di regolamento di competenza. Nell'ottica della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del giudizio di legittimità e tenuto conto dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte, è stato eliminato l'onere della parte, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso, di chiedere ai cancellieri degli uffici, avanti ai quali pendono i processi interessati dal procedimento di regolamento di competenza, la rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte. Correlativamente è stato eliminato l'onere del giudice di disporre tale trasmissione. Con la nuova formulazione, la parte è tenuta a depositare il ricorso ed i relativi documenti, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione. Sono stati, poi, eliminati i riferimenti al deposito in cancelleria, attesa l'obbligatorietà del deposito telematico.

Art. 47 <i>Procedimento del regolamento di competenza</i>	
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso	<i>Identico</i>

sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.	
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.	<i>Identico</i>
La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.	La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.	Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti.	Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Correlativamente all'intervento sull'art. 47 c.p.c., sono stati modificati gli artt. 48 e 49 c.p.c. In particolare, all'**art. 48 c.p.c.** si è previsto che il giudizio di merito è sospeso dal giorno in cui viene depositata presso il giudice *a quo* copia del ricorso notificato o dell'ordinanza con cui è sollevato il regolamento di competenza. Inoltre, è stato soppresso il primo comma dell'**art. 49 c.p.c.**, che - con disposizione da sempre disattesa - fissava alla Corte di cassazione il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie delle parti per pronunciarsi sul regolamento di competenza.

5. Gli interventi diretti a rafforzare i doveri di leale collaborazione.

Il comma 21 della legge delega ha dettato alcuni principi, volti a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, che hanno suggerito interventi su quattro diversi articoli del codice di rito.

Innanzitutto, il legislatore delegato è intervenuto sull'**art. 96 c.p.c.**, che disciplina la *Responsabilità aggravata*, aggiungendovi un quarto comma, con il quale è stato previsto che, nei casi disciplinati dai commi precedenti, il giudice può comminare alla parte soccombente la sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo. La disposizione, quindi, riconosce che, nei casi di responsabilità aggravata, l'Amministrazione della giustizia è uno dei soggetti danneggiati. Questo aspetto rappresenta un elemento di novità nella disciplina della responsabilità aggravata, poiché entrambe le ipotesi previste dai commi precedenti individuano, quale soggetto danneggiato, la sola parte non soccombente.

In particolare, con riferimento all'ipotesi prevista dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., la Suprema Corte⁷ ne ha affermato la natura extracontrattuale, in quanto volta al risarcimento del danno patito da una delle parti del processo a seguito del comportamento processuale temerario della controparte. Il danno risarcibile non è solo quello patrimoniale, che - in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite - può essere liquidato equitativamente in base allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale, ma anche il danno non patrimoniale, quale lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza, si verificano a causa di ingiustificate condotte processuali⁸.

Diversa è l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009⁹, che è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e si configura come una sanzione di carattere pubblicistico, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, autonoma ed indipendente rispetto all'ipotesi di responsabilità aggravata prevista dai due commi precedenti. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'"abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente¹⁰.

Il legislatore delegato, quindi, non ha introdotto una ipotesi di responsabilità aggravata ulteriore, ma ha previsto che, nelle due ipotesi già contemplate dall'art. 96 c.p.c., il giudice possa comminare alla parte soccombente anche una sanzione pecuniaria a favore dell'Erario. Ciò sul presupposto che la condotta di abuso del processo rechi, comunque, pregiudizio

⁷ Cass. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013, Rv. 626145 - 01

⁸ Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388 - 01

⁹ L. n. 69 del 18 giugno 2009

¹⁰ Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 - 02

all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.

Art. 96 <i>Responsabilità aggravata</i>	
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.	<i>Identico</i>
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.	<i>Identico</i>
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.	<i>Identico</i>
	Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

La finalità di rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi ha ispirato, altresì, la modifica degli **artt. 118 e 210 c.p.c.**, mediante l'inserimento della previsione di conseguenze processuali e di sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto ingiustificato di eseguire un ordine di ispezione o cose comminato dal giudice nel corso dell'istruttoria e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati di consentire l'ordine di esibizione.

In attuazione del principio di delega, previsto dal comma 21 lett. b), il legislatore delegato ha introdotto, nelle suindicate disposizioni, la possibilità per il giudice di irrogare una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 500,00 ed € 3.000,00, da versarsi in favore della cassa delle ammende.

Inoltre, all'art. 210 c.p.c. è precisato che il giudice potrà desumere da tale inadempimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. Il quinto comma, infine, prende in considerazione l'inadempimento del terzo, sanzionandolo con una sanzione pecuniaria dimezzata (da € 200 a € 1.500,00). Va notato che, analoga sanzione era già prevista dall'ultimo comma dell'art. 118 c.p.c., per il caso in cui il terzo rifiuti di eseguire l'ordine di ispezione disposto dal giudice, e la misura della pena pecuniaria era stata solo aggiornata con la l. n. 69 del 2009.

La sanzione non è tuttavia automatica, consentendo sempre al giudice di valutare se l'inadempimento risulti giustificato.

Art. 118 <i>Ordine d'ispezione di persone e di cose</i>	
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.	<i>Identico</i>
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.	Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.	<i>Identico</i>
Art. 210 <i>Ordine di esibizione alla parte o al terzo</i>	
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un	<i>Identico</i>

terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.	
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.	<i>Identico</i>
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.	<i>Identico</i>
	Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.
	Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

Infine, il legislatore delegato è intervenuto sull'**art. 213 c.p.c.**, con l'introduzione del secondo comma, in base al quale, in caso di richiesta d'ufficio di informazioni alla pubblica amministrazione, questa sia tenuta a trasmetterle o a comunicare le ragioni del diniego entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di richiesta del giudice. La disposizione, oltre ad avere la finalità di rafforzare il dovere di leale collaborazione delle parti e dei terzi, ha anche lo scopo di accelerazione del processo.

Art. 213 <i>Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione</i>	
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.	<i>Identico</i>
	L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma

	trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego
--	--

6. La chiarezza e la sinteticità degli atti del giudice e delle parti.

Per la prima volta, i principi di chiarezza e sinteticità degli atti del giudice e delle parti sono stati introdotti nell'ordinamento processuale civile, quali principi generali. L'intervento normativo trae origine dallo specifico criterio di delega, contenuto alla lett. d) del comma 17, dell'articolo unico della legge delega, che ha delegato il governo a prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

La Relazione illustrativa precisa che tale principio di delega è stato introdotto in un'ottica di accelerazione del processo, ma è stato dettato anche tenendo conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico, che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici. Del resto, la necessità che gli atti del giudice e delle parti vengano redatti in modo chiaro e sintetico è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, anche a Sezioni unite¹¹, in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo ed il principio di leale collaborazione tra le parti ed il giudice. In particolare, i requisiti della chiarezza e della sintesi sono autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, laddove la sinteticità evita ripetizioni e prolissità, esse stesse foriere del rischio di confusione.

Al fine di codificare il principio in esame, è stato modificato l'**art. 121 c.p.c.**, sia nella rubrica, sia nel testo del suo unico comma. Alla rubrica originaria, dedicata ad affermare il principio della libertà delle forme, è stato aggiunto il principio della chiarezza e sinteticità degli atti. Poi, al primo comma è stata aggiunta una ulteriore frase, nella quale si specifica che *tutti gli atti*, quindi non solo quelli di parte, ma anche quelli del giudice, devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.

Il legislatore, pur valutando l'importanza e la necessità di codificare i principi della chiarezza e della sinteticità degli atti, non sembra aver previsto alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto di tali principi, né sembra aver fornito al giudice uno specifico

¹¹ Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01, secondo cui il ricorso deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolve in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

strumento da utilizzare qualora vengano redatti atti non chiari o non sintetici. È evidente, infatti, che la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi, costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che ad esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa.

Sul punto, tuttavia, la legge delega risulta ambigua. Ed infatti, dopo aver previsto, alla lett. d) del comma 17, che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con la normazione secondaria, delega il governo a prevedere espressamente il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese. Tale principio di delega, come si vedrà, è stato recepito nella nuova formulazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., laddove è previsto che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Sembra, quindi, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro. La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.

La mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il *petitum* o la *causa petendi*. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione dell'atto di citazione.

La mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica. Come si è visto, il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c. stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, laddove il termine *limiti* sembra riferito a limiti dimensionali, con la conseguenza di escludere che l'eccessiva lunghezza dell'atto possa determinarne, di per sé sola, l'invalidità. Manca, però, una norma che riconosca al giudice il potere di invitare le parti a riformulare l'atto, qualora questo risulti eccessivamente prolisso o ridondante. Si potrebbe, tuttavia, ricavare tale potere del giudice da altre disposizioni generali e, in particolare, dall'art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo. Del resto, il sollecito svolgimento del processo dipende anche dalla mole degli atti delle parti che il giudice è tenuto a leggere.

Quanto alle conseguenze della mancata riformulazione, anch'esse potrebbero ricavarsi in via interpretativa, facendo applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo; nonché dell'art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 121	
<i>Libertà di forme</i>	<i>Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti</i>
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.	Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

La seconda parte del criterio di delega, previsto dalla citata lett. d), è riferito alla strutturazione dei campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Tale criterio di delega ha ispirato la modifica dell'**art. 46 disp. att. c.p.c.**, dedicato alla forma degli atti giudiziari e, quindi, riferito a tutti gli atti del processo, sia quelli del giudice, sia quelli delle parti. Alla citata disposizione sono stati aggiunti, dopo il secondo comma, ulteriori cinque commi, previa soppressione del secondo.

Il nuovo secondo comma prende in considerazione gli atti, ivi compresi i processi verbali, redatti in forma di documento informatico, stabilendo che questi devono essere redatti, sottoscritti, trasmessi e ricevuti nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che li disciplina. Il comma successivo prende in considerazione le modalità di redazione dei documenti non informatici ed è ripetitivo dell'originario secondo comma, che è stato soppresso. Il nuovo quarto comma contiene una importante novità, strettamente legata allo sviluppo ed alla diffusione del processo civile telematico. In conformità con quanto previsto dalla legge delega, il comma in esame rimette ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense, la definizione degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo; nonché la fissazione dei limiti degli atti medesimi. Va, tuttavia, evidenziato che l'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 24 del 2010, ha stabilito che le regole tecniche del processo telematico siano adottate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi AGID) e il Garante per la protezione dei dati personali. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.m.

44 del 2011, che tuttora è in vigore. Di conseguenza, il decreto ministeriale che verrà adottato in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c. dovrà tener conto delle disposizioni già previste dal d.m. citato. Inoltre, va sottolineata la difformità tra i soggetti coinvolti nella elaborazione del nuovo decreto ministeriale. Infatti, mentre l'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 24 del 2010, ha richiesto che la normativa secondaria attuativa venisse adottata dal Ministro della giustizia *di concerto* con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi AGID) e il Garante per la protezione dei dati personali, l'art. 46 disp. att. c.p.c., in conformità con il principio di delega, ha previsto che la normativa secondaria venga adottata dal solo Ministero della giustizia, dopo aver acquisito i pareri, senza che ne sia specificata la natura, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense.

Per la prima volta nell'ambito del rito civile si parla di *limite dell'atto*, concetto che, sebbene non specificamente chiarito dalla normativa primaria, sembrerebbe inteso come lunghezza massima possibile dello stesso, già presente nell'ambito del processo amministrativo. Il legislatore delegato ha rimesso anche la definizione di tale concetto alla normativa secondaria. La previsione di una lunghezza massima dell'atto andrebbe letta in correlazione con il principio della sinteticità dell'atto, che si ricollega a sua volta con l'esigenza di accelerazione del processo, poiché fissare l'estensione massima dovrebbe incentivare la sintesi delle argomentazioni, evitando le ripetizioni e le inutili divagazioni. È evidente, tuttavia, che la sinteticità deve sempre accompagnarsi alla chiarezza, in quanto l'atto sintetico deve essere pur sempre intellegibile, consentendo ai destinatari di comprendere, senza ambiguità, il significato delle argomentazioni ivi contenute.

Al fine di assicurare il rispetto dei suddetti criteri e limiti redazionali, il legislatore delegato ha rimesso al Ministro della giustizia il compito di predisporre gli schemi informatici degli atti giudiziari, all'interno dei quali dovranno essere previsti dei campi che i difensori potranno riempire con le informazioni necessarie. La compilazione dei campi consentirà al sistema di prelevare le informazioni ivi inserite e di riportarle automaticamente nei registri del processo, semplificando ed accelerando il lavoro delle cancellerie. Dovrebbe essere previsto, altresì, un campo a compilazione libera, per l'inserimento del contenuto difensivo dell'atto. Al riguardo, sarà dunque la fonte secondaria a dover stabilire se, nell'ambito di tale campo a compilazione libera, sia previsto o meno un limite massimo di battute. In caso di previsione di un limite massimo di battute, si è posto il problema se il campo a compilazione libera possa o meno consentire l'inserimento di battute superiori al limite massimo. Infatti, qualora ciò non fosse consentito dal sistema informatico, e cioè qualora il sistema non consentisse di depositare atti con un numero di battute superiore a quello massimo consentito, ci sarebbe il rischio di determinare, per via telematica, una sorta di inammissibilità di fatto, non prevista dalla legge e, peraltro, esclusa dalla legge delega.

Il nuovo sistema di redazione degli atti giudiziari, tuttavia, non deve comportare una limitazione o menomazione del diritto di difesa. Per questo motivo, il legislatore delegato ha previsto che, nella fissazione dei limiti, si dovrà tener conto della diversa tipologia di atto, del

valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. È, inoltre, specificato che, nella determinazione dei limiti, non si dovrà tener conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, ivi compresi l'indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso.

Con tale disposizione, quindi, il legislatore detta specifiche modalità di redazione che, pur nel rispetto del principio della libertà delle forme, andranno ad incidere sul modo di strutturare gli atti processuali. Nuovo, appare, anche il riferimento all'indice ed all'abstract, che sicuramente agevolano la lettura e la comprensione dell'atto e ne favoriscono la sinteticità.

Il sesto comma stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità. Tuttavia, il mancato rispetto può essere valutato in sede di regolamentazione delle spese di lite. Ciò in quanto la lett. e) del comma 17 dell'articolo unico della legge delega ha previsto l'introduzione del divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese.

La disposizione introdotta dal legislatore delegato risulta in linea con quanto previsto dal principio di delega e con l'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Infine, l'ultimo comma precisa che anche il giudice è tenuto a redigere gli atti ed i provvedimenti nel rispetto dei criteri indicati dai commi precedenti, evidenziando che la disposizione trova applicazione con riferimento a tutti gli atti del processo. È importante sottolineare che nello schema del d.lgs. era presente il riferimento all'ufficio per il processo, introdotto quale supporto stabile del giudice proprio dalla riforma in esame. Infatti, la legge delega, ai commi 18 e 19, ha previsto l'istituzione, anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale, dell'ufficio per il processo e dell'ufficio per lo spoglio, analisi e documentazione. In attuazione di tale delega, è stato predisposto un apposito decreto legislativo, al fine di disciplinare i compiti e l'organizzazione di tale nuovo supporto per il giudice. Tale riferimento, tuttavia, è stato eliminato nella versione definitiva poi pubblicata nella GU.

Art. 46 disp. att. Forma degli atti giudiziari	
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.	I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce	<i>Soppresso</i>

<p>all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.</p>	
	<p>Quando sono redatti in forma di documento informatico, i processi verbali e gli altri atti giudiziari rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>
	<p>Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.</p>
	<p>Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.</p>

	Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comportano invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
	Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

La codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità ha ispirato anche l'inserimento, negli **artt. 163, comma 3, n. 4, e 167, comma 1, c.p.c.**, della locuzione «in modo chiaro e specifico» laddove viene disciplinato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta. In particolare, si richiede che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda, venga effettuata dall'attore *in modo chiaro e specifico* e che, altresì, il convenuto, nel proporre tutte le sue difese nella comparsa di costituzione, prenda posizione *in modo chiaro e specifico* sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

7. La "stabilizzazione" delle udienze a distanza e delle udienze cartolari.

Degna di sicura attenzione appare la previsione relativa alla "stabilizzazione" delle udienze telematiche a distanza e delle udienze cartolari, istituti introdotti nel nostro ordinamento processuale per fronteggiare l'emergenza pandemica.

In attuazione dei criteri dettati dalle lett. l) e m) del comma 17 dell'art. 1 della legge delega, è stato modificato l'art. 127 c.p.c. e sono stati introdotti gli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c. È stato, altresì, introdotto l'art. 196 *duodecies* delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

In particolare, il nuovo terzo comma dell'**art. 127 c.p.c.**, rubricato "*Direzione dell'udienza*", detta una disposizione di principio, in base alla quale il giudice può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o che sia sostituita dal deposito di note scritte, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c., che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all'udienza in presenza. Modalità alternative che, come è evidente, presuppongono una decisione del giudice al riguardo, al fine di dettarne le concrete modalità di svolgimento, ciò in coerenza con il potere di direzione dell'udienza attribuito al giudice dal medesimo art. 127 c.p.c.

Art. 127 <i>Direzione dell'udienza</i>	
L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.	<i>Identico</i>

<p>Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.</p>

7.1. L'udienza a distanza.

In conformità a quanto previsto dalla legge delega, l'**art. 127 bis c.p.c.**, rubricato "*Udienza mediante collegamenti audiovisivi*", prevede al primo comma che lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Non è, quindi, possibile escutere testimoni o sentire sommari informatori con un collegamento a distanza e, in generale, non è possibile utilizzare tale modalità alternativa per tenere udienza, qualora si renda necessaria la presenza di soggetti diversi da quelli elencati nella disposizione in esame.

La Relazione illustrativa riporta che si è ritenuto opportuno, al fine di prevenire dubbi interpretativi, precisare che l'udienza mediante collegamenti audiovisivi è consentita anche per l'udienza pubblica.

Il secondo comma, analogamente a quanto si vedrà per l'udienza cartolare, regola i termini di comunicazione del provvedimento del giudice e l'esercizio della facoltà di opposizione delle parti. La lett. l) del comma 17, infatti, ha previsto che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Al fine di dare attuazione a tale facoltà di opposizione, attribuita alle parti dal criterio di delega, il legislatore delegato ha previsto che il provvedimento con cui il giudice dispone lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza sia comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza e che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, possa chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, a fronte di tale istanza, è tenuto a provvedere nei cinque giorni successivi con decreto non

impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

Il decreto, con cui il giudice decide sull'istanza delle parti, è stato definito espressamente come non impugnabile, al fine di evitare che il procedimento possa essere rallentato. È inoltre prevista la possibilità che sia disposta udienza mista, ovvero in presenza per le parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti, pur essendo chiarito che, in ogni caso, rimane ferma la possibilità di partecipare in presenza anche per le parti che non avevano avanzato la relativa richiesta. È evidente, tuttavia, che tale modalità potrà trovare attuazione concreta solo in caso di predisposizione delle aule con appositi strumenti digitali.

Il terzo comma, infine, prevede che se ricorrono particolari ragioni di urgenza i termini di cui al secondo comma possano essere abbreviati dal giudice, che deve dare atto nel provvedimento delle ragioni alla base dell'abbreviazione.

Per completare la disciplina dell'udienza da remoto è stato, inoltre, introdotto il nuovo **art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.** La disposizione è stata inserita a chiusura di un nuovo titolo, il Titolo V *ter*, composto da tre capi e undici articoli, introdotto nelle disposizioni di attuazione, al fine di contenere il corpo normativo in materia di giustizia digitale. In particolare, il Capo I è dedicato al deposito telematico di tutti gli atti e documenti di parte, divenuto ora obbligatorio per tutte le fasi del procedimento. Il Capo II è dedicato alla conformità delle copie agli originali, mentre il Capo III è composto dal solo art. 196 *duodecies* e detta specifiche disposizioni relative alle modalità di svolgimento dell'udienza a distanza, rinviando poi a provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, al fine di garantire la pubblicità in caso di udienza pubblica.

Art. 127-bis <i>Udienza mediante collegamenti audiovisivi</i>	
	Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
	Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e

	<p>dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.</p>
	<p>Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.</p>
<p>Capo III</p> <p><i>Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza</i></p>	
<p>Art. 196-duodecies</p> <p><i>Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza</i></p>	
	<p>L'udienza di cui all'articolo 127-<i>bis</i> del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.</p>
	<p>Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.</p>
	<p>I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.</p>
	<p>Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio</p>

	giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.
	Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

7.2. L'udienza cartolare.

La lett. m) del comma 17 dell'art. 1 della legge delega ha delegato il governo a prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice possa, o debba in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Si tratta di quella che ormai comunemente viene chiamata l'udienza cd. cartolare, introdotta per la prima volta nel marzo 2020, per far fronte all'emergenza pandemica. La misura processuale, inizialmente introdotta per un periodo di tempo limitato, è stata via via prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022. La legge delega, quindi, nel prevedere una specifica direttiva sulla facoltà di sostituire a regime l'udienza civile con lo scambio di note scritte, mira alla stabilizzazione della cd. udienza cartolare.

In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l'**art. 127 ter c.p.c.**, rubricato "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*", che innanzitutto, al primo comma, prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Aggiunge, poi, che, negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte quando ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Nei successivi commi è disciplinato il procedimento con cui il giudice dispone lo scambio delle note scritte che sostituiscono l'udienza, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze che ne derivano. In particolare, è disposto che con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile (analogamente a quanto disposto dall'articolo 127 bis c.p.c.) e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Parimenti a quanto disposto dall'articolo 127 bis c.p.c., è prevista la possibilità per il giudice di

abbreviare i termini se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali deve darsi atto nel provvedimento.

Assegnato il termine per lo scambio delle note scritte, il giudice deve, quindi, provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del predetto. Può, però, verificarsi che nessuna delle parti depositi le note nel termine concesso. In tal caso, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa l'udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, con meccanismo analogo a quello previsto, in caso di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive, dagli artt. 181 e 309 c.p.c.

All'ultimo comma, infine, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno precisare che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note è considerato data di udienza, ricollegandovi quindi tutti gli effetti ad essa conseguenti.

Art. 127-ter <i>Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza</i>	
	L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
	Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice

	dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
	Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
	Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
	Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

La stabilizzazione della cd. udienza cartolare rappresenta una delle più significative novità della riforma. Non va dimenticato, infatti, che l'originario codice di rito del '40 era incentrato sui principi di oralità ed immediatezza, che si esplicavano nell'udienza, sia pubblica che in camera di consiglio, cui era attribuita una posizione di assoluta centralità nell'ambito dell'intero procedimento. Basti pensare che, fatta salva l'eccezione del rito societario abrogato nel 2009¹², l'udienza celebrata dal giudice, con la presenza sempre necessaria dei difensori e solo facoltativa delle parti (art. 84 disp. att. c.p.c.), ha sempre rappresentato l'asse portante del processo, destinato a snodarsi secondo un percorso obbligato, partendo dall'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.), per proseguire con le eventuali udienze dedicate all'istruzione della causa (art. 184), ovvero al tentativo di conciliazione tra le parti (art. 185 c.p.c.), per concludersi con l'udienza dedicata alla sola precisazione delle conclusioni - frutto esclusivo della prassi invalsa negli uffici giudiziari, non essendovi alcuna norma del codice dedicata espressamente a questo incumbente - e con l'appendice, oggi davvero residuale, dell'udienza di discussione innanzi al collegio (art. 275, comma 3, c.p.c.), ovvero davanti al giudice monocratico (art. 281 *quinquies* c.p.c.)¹³.

L'emergenza pandemica del 2020 ha determinato un cambiamento di prospettiva, nella esigenza di assicurare il distanziamento sociale, ma di consentire, al tempo stesso, la

¹² L'art. 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha soppresso integralmente la disciplina del rito societario.

¹³ FICHERA G., *L'udienza cartolare post pandemica*, in *La Magistratura*, n. 1/2022.

celebrazione dei processi, evitando la paralisi dei procedimenti. In prima battuta, infatti, il Governo in sede di decretazione d'urgenza dispose la sospensione di tutte le udienze, le attività ed i termini processuali (dal 9 marzo all'11 maggio 2020), salvo che per un limitato elenco di cause. Successivamente, vennero introdotte varie misure organizzative, tra cui appunto quella denominata udienza cartolare. Lo scambio di note in sostituzione dell'udienza si è rivelato utile per la gestione dei processi e, di conseguenza, vede con il d.lgs. in esame il suo definitivo inserimento nel codice di rito, peraltro con disposizione (l'art. 127 *ter* c.p.c.) destinata ad entrare in vigore dall'1.1.2023, anche per i procedimenti pendenti e, pertanto, senza soluzione di continuità rispetto all'ultima proroga della disciplina emergenziale, che andrà a scadere il 31.12.2022.

La nuova norma è stata inserita nell'ambito del libro primo del c.p.c. dedicato ai principi generali, proprio ad evidenziarne la sua applicabilità alla generalità dei procedimenti. L'unica eccezione espressa è rappresentata dall'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione. Infatti, intervenendo sull'art. 379 c.p.c., che disciplina la discussione dinanzi alla Suprema Corte, il legislatore delegato ha inserito, quale nuovo primo comma, l'espressa previsione che l'udienza pubblica si svolge sempre in presenza. Dalla Relazione illustrativa emerge che si è ritenuta opportuna tale specificazione, al fine di escludere la possibilità che l'udienza pubblica venga trattata in forma cartolare, attesa la sua particolare importanza e solennità e tenuto conto che ormai è destinata a trovare applicazione solo in un ristretto numero di casi, quando cioè la questione di diritto risulta di "particolare rilevanza". Si fa notare, peraltro, che, con parallela disposizione, si è ritenuto opportuno introdurre l'art. 140 *bis* disp. att. c.p.c., prevedendo che la camera di consiglio si svolga in presenza, ma con la facoltà per il presidente del collegio di disporre lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo, attese le specificità della Corte di cassazione¹⁴.

Quanto alle modalità con cui il giudice può disporre lo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza, il legislatore delegato ha optato per un procedimento alquanto semplificato, caratterizzato dal superamento della prassi, diffusasi negli uffici giudiziari durante l'emergenza pandemica, di redigere un verbale fittizio della cd. udienza cartolare. Tale sovrastruttura, in realtà, si era resa necessaria in quanto, trattandosi di misura introdotta in via d'urgenza, i registri di cancelleria non erano predisposti per recepire il nuovo strumento, con il quale il giudice si trovava ad emettere dei provvedimenti senza la formale celebrazione dell'udienza. Si era, quindi, cercato di ovviare a questo inconveniente, mediante il deposito di un verbale figurato (poiché nessuna udienza era stata in realtà tenuta), nel quale il giudice dava atto del deposito delle note scritte ed emetteva i provvedimenti conseguenti.

Tale sovrastruttura, tuttavia, non appare più necessaria nel momento in cui non si tratta più di uno strumento processuale temporaneo e legato ad una situazione emergenziale, ma entra a far parte del codice di rito in via stabile. Si è, quindi, preferito semplificare il procedimento di sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, stabilendo che il

¹⁴ Devesi evidenziare che la previsione relativa alla camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza non ha alcun riscontro nella legge delega e non risulta prevista per il giudizio di merito.

giudice, con riferimento sia ad udienze già fissate sia ad udienze ancora da fissarsi, assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte, che non vanno confuse con le memorie difensive (cui le parti hanno comunque diritto), ma sono limitate alla sola proposizione delle istanze e delle conclusioni. Alla scadenza del termine, inizia a decorrere il termine di trenta giorni entro cui il giudice dovrà provvedere, emettendo il provvedimento conseguente. Non vi è più la necessità del "finto" verbale per definire l'esito dell'udienza, ma sarà necessario un adeguamento del sistema informatico (il registro) per annotare l'esito dell'udienza "cartolare".

L'ultimo comma precisa che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Devesi, pertanto, ritenere che, da quella data, il fascicolo si consideri in riserva, senza che sia necessario redigere un verbale a tal fine.

L'art. 127 *ter* c.p.c. prende anche in considerazione l'ipotesi in cui una parte si opponga alla trattazione scritta e chieda al giudice di fissare l'udienza in presenza. Il legislatore delegato ha strutturato la norma, riconoscendo al giudice la facoltà di decidere discrezionalmente se accogliere o meno tale istanza, precisando peraltro che, sulla stessa, si provvede con decreto (che di regola non presuppone il contraddittorio tra le parti) non impugnabile. Tuttavia, appare opportuno notare che, al riguardo, la legge delega non riconosceva chiaramente tale facoltà al giudice, limitandosi a stabilire che il giudice potesse sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte *fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi*. L'utilizzo del termine *opporci* potrebbe lasciar intendere che non sia riconosciuta al giudice la possibilità di rigettare l'istanza di fissazione dell'udienza in presenza, dovendosi uniformare a quanto richiesto dalla parte.

Peraltro, appare opportuno notare che, solo nel testo definitivo pubblicato in GU, al solo art. 127 *bis* c.p.c. (relativo all'udienza da remoto), laddove si dice che il giudice provvede con decreto non impugnabile sull'istanza di trattazione con udienza in presenza, è stato aggiunto l'inciso «tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza». L'inciso, introdotto a seguito di richiesta della commissione parlamentare in sede di parere sullo schema di decreto delegato, sembrerebbe confermare la natura discrezionale della valutazione rimessa al giudice in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza di trattazione in presenza.

Diversamente, qualora l'istanza di fissazione dell'udienza in presenza venga avanzata congiuntamente da tutte le parti, è previsto che il giudice *disponga in conformità*. Non è previsto normativamente il termine entro cui le parti possano avanzare tale richiesta al giudice, ma si potrebbe applicare il termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, previsto dal secondo comma per il caso inverso, in cui le parti chiedano al giudice che l'udienza cartolare venga, invece, trattata in presenza.

Merita attenzione anche il penultimo comma della disposizione in esame, che prevede un meccanismo di estinzione del processo, per inattività delle parti, analogo a quello delineato

dagli artt. 181 e 309 c.p.c., ma rimodulato tenendo conto della nuova modalità di trattazione cartolare dell'udienza.

L'ultimo comma, nella parte in cui dispone che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, può sollevare problemi applicativi con riferimento ai procedimenti che si concludono necessariamente con la lettura del provvedimento in udienza (in particolare il rito lavoro e la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.). In tal caso, infatti, il provvedimento andrebbe emesso nello stesso giorno in cui le parti possono ancora depositare le note scritte (di regola sino alle ore 24.00). Si può ipotizzare la possibilità che il giudice inviti le parti a depositare le note scritte entro un limite orario, che consenta poi alla cancelleria di scaricarle e renderle visibili nel fascicolo informatico e che, conseguentemente, consenta al giudice di emettere, sempre entro la fine della giornata, il provvedimento. Oppure, si può interpretare la norma ritenendo che, nel giorno di scadenza delle note, il fascicolo risulti comunque in riserva, consentendo al giudice di emettere il provvedimento nei giorni successivi. Sarebbe, comunque, auspicabile un intervento correttivo del legislatore, ad esempio nel senso di prevedere che il giorno *successivo* alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note sia considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Per contro, non sembra compatibile con l'udienza cartolare la nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c., così come riformulata nel d.lgs. in esame, essendo previsto che le parti compaiano personalmente e che il giudice tenti la conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. L'obbligo del tentativo di conciliazione appare incompatibile con la trattazione scritta.

8. Il riordino e l'implementazione del processo civile telematico.

La legge delega, al comma 17, detta una serie di importanti principi relativi al riordino ed all'implementazione del processo civile telematico. In particolare, alla lett. a) si richiede di prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema. La successiva lett. b) richiede di prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; la lett. c), inoltre, richiede di prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del

completamento della trasmissione. Infine, la lett. h) ha previsto l'introduzione di misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico.

La legge delega ha, quindi, previsto l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti di parte, anche di quelli introduttivi e anche di quelli dinanzi alla Corte di cassazione, ove, com'è noto, il deposito telematico avente valore legale è stato autorizzato con decorrenza dal 31 marzo 2021 in regime di piena facoltatività in virtù del decreto direttoriale 27 gennaio 2021, emanato in base alla normativa emergenziale e segnatamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Il regime di facoltatività generalizzato (anche per i cd. atti endoprocedimentali) discende proprio dalla considerazione che l'attivazione del servizio presso la Corte è avvenuta in virtù della previsione speciale di cui al citato art. 221 (che, secondo taluni, reitera, a livello di norma primaria, il regime autorizzatorio già previsto dall'art. 35, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e non già secondo il regime attuato nei giudizi di merito ai sensi dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179 del 2012, cit., che prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per i cd. atti endoprocedimentali (comma 1) e la facoltatività del deposito telematico per tutti gli altri atti (comma 1 *bis*). Ne consegue che il deposito telematico in cassazione, proprio perché attivato al di fuori della disposizione generale di cui all'art. 16 *bis* cit., non rientra nel regime di obbligatorietà introdotto per il periodo di emergenza pandemica, di cui all'art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, citato¹⁵.

Inoltre, la lett. g) ha disposto di rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità, di cui agli artt. 16 *bis*, comma 9 *bis*, 16 *decies* e 16 *undecies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.

In attuazione di tali principi di delega, il legislatore delegato ha, innanzitutto, razionalizzato e modificato la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni del processo civile telematico, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme. Poi, è stato inserito, nelle disposizioni di attuazione, il **Titolo V ter**, composto da 3 capi e 11 articoli, dedicato alla giustizia digitale. Tale titolo tratta, oltre che del deposito di tutti i documenti e gli atti di parte con mezzi tecnologici, delle attestazioni di conformità e dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza. La Relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono state ritenute la sede più appropriata per contenere il nuovo corpo normativo in materia di giustizia digitale, in ragione della funzione accessoria rispetto alle norme codicistiche, dalle stesse rivestita. Al contempo, l'introduzione di tale nuovo titolo ha lo scopo di raccogliere, in un unico contesto normativo, tutte le disposizioni in materia di giustizia digitale, tanto allo scopo di armonizzare e rendere coerente la materia del processo digitale, quanto al fine di consentirne l'agevole modifica nel momento

¹⁵ Relazione n. 111 del 25 novembre 2021.

in cui si dovessero rendere necessari futuri interventi, tanto più probabili in quanto si tratta di materia in rapida evoluzione in conseguenza dell'evolversi delle tecnologie.

La Relazione illustrativa precisa, altresì, che, da un punto di vista sistematico, la delega relativa all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e alle modalità di tale deposito (comma 17, lettere a), b) e c) della legge n. 206 del 2021) è stata attuata, in primo luogo, attraverso l'abrogazione dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179 del 2012, attualmente contenente le principali disposizioni in materia di processo telematico, atteso che parte di tali disposizioni sono superate in virtù della generale previsione dell'obbligatorietà del deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore. Le altre disposizioni contenute nell'art. 16 *bis*, modificate sulla base dei criteri di delega, sono state principalmente raggruppate nel citato Titolo V *ter* delle disposizioni di attuazione.

L'attuazione del criterio di delega in materia di attestazioni di conformità è anch'essa avvenuta attraverso l'abrogazione degli artt. 16 *decies* e 16 *undecies* del d.l. n. 179 del 2012 e la collocazione della disciplina negli stessi contenuta nel nuovo Titolo V *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dedicato alla giustizia digitale, nonché l'introduzione di una nuova norma in materia di attestazione di conformità degli atti trasmessi all'ufficiale giudiziario (art. 196 *decies*).

La limitazione della delega ai soli documenti e atti "*delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore*" ha impedito di estendere, in sede di attuazione della delega, l'obbligatorietà del deposito telematico ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.

In particolare, il Capo I (*Degli atti e dei provvedimenti*) è composto dai seguenti articoli:

-196 quater disp. att. c.p.c., relativo all'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, nel quale confluiscono le disposizioni dell'art. 16 *bis*, commi 1-4 e 8-9, del d.l. n. 179 del 2012. Al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi, si è chiarito che rientra nell'obbligo di deposito telematico anche la nota di iscrizione a ruolo;

-196 quinquies disp. att. c.p.c., sull'atto del processo redatto in formato elettronico, nel quale la riforma colloca, dandole forza di legge, la disciplina attualmente contenuta nell'art. 15 del d.m. Giustizia n. 44 del 2011 e relativa al deposito degli atti del processo redatti in formato elettronico da parte di magistrati e personale degli uffici giudiziari. In particolare, il citato art. 15 del d.m. 44 del 2011, come novellato dal d.m. 209 del 2012, stabiliva che l'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. In caso di atto formato da organo collegiale, l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario, questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.

Orbene, al fine di colmare la lacuna derivante dall'assenza di una legge che prevedesse il valore legale del deposito degli atti del processo da parte di magistrati e personale, al di fuori dei casi di obbligatorietà, l'art. 196 *quinquies* disp. att. c.p.c. ricalca, sostanzialmente, l'art. 15 del d.m. n. 44 del 2011, salvo per quanto riguarda il deposito dei provvedimenti del magistrato in formato cartaceo. In tal caso, infatti, l'art. 196 *quinquies* non prevede più la necessità che il cancelliere apponga la propria firma digitale, stabilendo al comma 4, che, in caso di provvedimento del magistrato in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico. Ciò risulta coerente con quanto attualmente disposto dal comma 9 *bis* dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179 del 2012 e dal nuovo art. 196 *octies* disp. att. c.p.c., secondo cui le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

-196 *sexies* disp. att. c.p.c., sul perfezionamento del deposito con modalità telematiche, nel quale confluisce l'art. 16 *bis*, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012. Viene, quindi, dettata la regola generale in materia di perfezionamento del deposito, disponendo che quest'ultimo si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Il generico riferimento alla generazione della conferma del completamento della trasmissione e non più alla ricevuta di avvenuta consegna, specificamente riferita al deposito a mezzo posta elettronica certificata, la rende applicabile anche a tecnologie diverse rispetto alla posta elettronica certificata. Inoltre, il rinvio alla normativa, anche regolamentare, per le regole tecniche di dettaglio relative al perfezionamento del deposito telematico presenta il vantaggio di consentire al Ministero della giustizia di individuare la tecnologia utilizzabile nel momento in cui sia disponibile e di aggiornare conseguentemente le norme tecniche con decreto ministeriale.

La norma precisa che si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, comma 4 e 5, c.p.c. e che se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni;

-196 *septies* disp. att. c.p.c., sulla copia cartacea di atti telematici, nel quale confluisce l'art. 16 *bis*, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, prevedendo che, con decreto, il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità e per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee e che con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la

conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196 *quater*, comma 1, terzo periodo, e comma 4.

Disposizioni di attuazione del c.p.c.	
	<p style="text-align: center;">Art. 196-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti</i></p> <p>Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche</p>
	Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche.
	Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
	Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

	<p style="text-align: center;">Art. 196-quinquies</p> <p style="text-align: center;"><i>Dell'atto del processo redatto in formato elettronico</i></p> <p>L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.</p>
	<p>In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.</p>
	<p>Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.</p>
	<p>Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.</p>
	<p>Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 196-sexies</p> <p style="text-align: center;"><i>Perfezionamento del deposito con modalità telematiche</i></p> <p>Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione</p>

	dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.
	<p style="text-align: center;">Art. 196-septies</p> <p style="text-align: center;"><i>Copia cartacea di atti telematici</i></p> <p>Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.</p>
	Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196 -quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

Il Capo II reca le norme in materia di attestazione di conformità, in parte riproducendo quelle contenute nell'art. 16 *bis*, commi 2 e 9 *bis*, del d.l. n. 179 del 2012 e degli artt. 16 *decies* e 16 *undecies*, in parte introducendo nuove disposizioni.

Il capo si compone dei quattro seguenti articoli:

-196 octies disp. att. c.p.c., rubricato "*Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria*" riprende, con minime modifiche, la norma contenuta al comma 9 *bis* dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179 del 2012, rispetto al quale viene incluso anche il liquidatore giudiziale tra i soggetti ai quali è attribuito il potere di attestazione;

-196 novies disp. att. c.p.c., rubricato "*Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti*" contiene, al primo comma, la disposizione attualmente dettata

dall'art. 16 *decies* del d.l. n. 179 del 2012 e, al secondo comma, la regola relativa al potere di attestazione contenuta al comma 2 dell'art. 16 *bis* del d.l. n. 179 del 2012. Analogamente a quanto previsto all'art. 196 *octies*, il potere di attestazione della conformità della copia è stato esteso al liquidatore giudiziale;

-**196 decies disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario*", è stato introdotto al fine di consentire le attestazioni di conformità per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;

-**196 undecies disp. att. c.p.c.**, rubricato "*Modalità dell'attestazione di conformità*", contiene, con modifiche di mero *drafting*, la disposizione attualmente dettata dall'art. 16 *undecies* del d.l. n. 179 del 2012.

Infine, il Capo III, come si è già visto, è dedicato all'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.

Sono stati inoltre modificati ulteriori articoli delle disposizioni di attuazione, al fine di adeguarli alla nuova disciplina in materia di deposito telematico degli atti. In particolare, è stato modificato l'**art. 36 disp. att. c.p.c.** per adeguare la normativa primaria al fascicolo telematico e ai requisiti di sinteticità degli atti, anche quando redatti in forma di documento informatico. Parimenti, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite a mezzo di un difensore, ai sensi dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c., è stato modificato l'**art. 87 disp. att. c.p.c.** È stata, quindi, eliminata la possibilità di produrre documenti cartacei nel corso dell'udienza, sostituendola con la possibilità, per giudice, qualora la parte ne faccia richiesta, di assegnare termine per il deposito telematico degli stessi all'interno del fascicolo informatico.

Disposizioni di attuazione del c.p.c.	
Art. 36	
<i>Fascicoli di cancelleria</i>	
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.	<i>Identico</i>
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.	<i>Identico</i>
Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.	Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e

	dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.
Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi.	<i>Identico</i>
Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.	<i>Identico</i>
	La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
Disposizioni di attuazione del c.p.c.	
Art. 87	
<i>Produzione dei documenti</i>	
I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.	I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, ultimo comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.

9. Le novità in tema di notificazioni.

Degne di nota sono le disposizioni relative all'introduzione dell'obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82 del 2005, in attuazione dei criteri di delega previsti dal comma 20 dell'articolo unico della legge delega, alle lett. a), b), c), d). Tale novità appare di specifica rilevanza per i giudizi di impugnazione, considerato che la notifica degli atti introduttivi dovrebbe (nella assoluta maggioranza dei casi) intervenire nei confronti di soggetti, quali i difensori, tenuti obbligatoriamente a munirsi di indirizzo PEC censito in pubblici elenchi, con conseguente obbligo di procedere alla notificazione a mezzo PEC.

Il legislatore ha optato per inserire la nuova disciplina, in attuazione della delega, non all'interno del codice di procedura civile, bensì nella l. n. 53 del 1994, in materia di notificazioni eseguite dal difensore, individuando i casi nei quali l'avvocato deve obbligatoriamente procedere a notifica via PEC o con modalità telematiche. Tuttavia, ha poi apportato modifiche di coordinamento alle norme del codice di rito, con il rischio di frammentazione della normativa.

In particolare, si è intervenuti sull'**art. 3 bis della l. n. 53 del 1994** nel seguente modo: i) inserendo un nuovo comma 1 *bis*, al fine di confermare che la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell'art. 16 *ter* del d.l. n. 179 del 2012; ii) correggere, al comma 2, il rinvio all'art. 16 *undecies* del d.l. n. 179 del 2012 (abrogato dall'articolo precedente) con quello all'art. 196 *undecies* disp. att. c.p.c.; iii) fare salva, al comma 3, l'applicazione dell'art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., in forza dei quali le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Poi, è stato inserito l'**art. 3 ter**, per prevedere che l'avvocato debba procedere alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato sia quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, sia quando, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale. Se la notificazione è impossibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l'avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 359) e la notificazione si dà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Se, invece, la causa non è imputabile al destinatario, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie.

È stato, infine, modificato l'**art. 4 della l. n. 53 del 1994** per chiarire che la facoltà, a determinate condizioni, di eseguire la notificazione con consegna di copia dell'atto nel

domicilio del destinatario, è esercitabile dall'avvocato soltanto laddove non sussista l'obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell'area web prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L. 21 gennaio 1994, n. 53	
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.	
Art. 3-bis	
<p>1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p>
<p>2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue</p>	<p>2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni</p>

<p>mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p>	<p>transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p>
<p>3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.</p>	<p>3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.</p>
<p>4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:</p> <p>a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;</p> <p>[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; (9)]</p> <p>c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;</p> <p>d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;</p> <p>e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;</p> <p>f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;</p>	<p><i>Identico</i></p>

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.	
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.	<i>Identico</i>
	Art. 3-ter
	<p>1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:</p> <p>a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;</p> <p>b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.</p>
	<p>2. Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell'indice INIPEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l'avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista</p>

	<p>dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6- quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.</p>
	<p>3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.</p>
<p>Art. 4</p>	
<p>1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.</p>	<p>1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.</p> <p>Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.</p>

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.	<i>Identico</i>
---	-----------------

Dopo aver inserito la nuova disciplina delle notifiche pec da parte del difensore nella l. n. 53 del 1994, il legislatore delegato ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento al codice di procedura civile.

In particolare, all'**art. 136 c.p.c.**, che disciplina le comunicazioni di cancelleria, è stata eliminata, al terzo comma, la possibilità di inviare il biglietto di cancelleria a mezzo telefax, trattandosi di modalità ormai desueta, lasciando soltanto la possibilità di chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica.

Si è, poi, intervenuti sull'**art. 137 c.p.c.**, al fine di ricomprendere nella disposizione anche le notificazioni eseguite dagli avvocati, aggiungendo il sesto ed il settimo comma. Il sesto comma stabilisce che l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge, dando atto così della disciplina contenuta nella l. n. 53 del 1994, dedicata alle notificazioni effettuate direttamente dall'avvocato. Il settimo comma si è reso necessario per coordinare l'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato con il divieto all'ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica. Quindi, si è stabilito che l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. L'altra modalità prevista dalla legge, come si è visto, consiste attualmente nell'inserimento nell'area *web* riservata prevista dall'art. 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

All'**art. 139 c.p.c.**, il quarto comma è stato sostituito dal seguente: «Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata». Tale modifica è stata effettuata in attuazione del criterio di delega del comma 20, lett. d), della legge delega, che ha demandato al Governo l'adozione di misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici. Nella Relazione illustrativa si chiarisce che si è voluto sopprimere la firma del portiere o del vicino del destinatario, allo scopo di dematerializzare il flusso di ritorno al richiedente della copia dell'atto notificato e di semplificare l'attività notificatoria dell'ufficiale giudiziario, riducendo la quantità di carta che deve produrre e trasportare con sé quando si reca sui luoghi di notifica e consentendogli di

redigere una relata di notifica in via esclusivamente telematica. A norma vigente, infatti, poiché non si può prevedere se il ricevente sia munito di firma digitale, né si può imporre che se la procuri, l'ufficiale giudiziario, che debba procedere alla consegna a mani di copia cartacea, deve sempre portare con sé anche una ulteriore copia cartacea sulla quale il ricevente, eventualmente diverso dal destinatario, possa apporre firma autografa. La copia cartacea firmata deve essere poi materialmente restituita al richiedente, che la deve conservare.

La soppressione della firma da parte del ricevente, quando la consegna venga fatta da soggetto che, come l'ufficiale giudiziario, riveste la qualità di pubblico ufficiale e restituisce relazione scritta dell'attività svolta, con valore probatorio dell'atto pubblico, estende a casi analoghi, senza modificarne la natura, la potestà certificatoria che l'ufficiale già ha con riferimento al caso in cui il ricevente rifiuti la firma o non possa firmare e agevola il flusso telematico degli atti processuali.

Quanto all'orario delle notificazioni, come è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, con riferimento alla notifica di un atto in materia civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Sicché, il legislatore delegato ha aggiunto due nuovi commi all'**art. 147 c.p.c.**, prevedendo che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante (al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7).

Infine, sempre in attuazione del principio di delega volto alla semplificazione del procedimento di notificazione eseguito dall'ufficiale giudiziario (comma 20 lett. d), è stato modificato l'**art. 149 bis c.p.c.**, disponendo la notifica via pec anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario. Al riguardo, la Relazione illustrativa riporta che non è stato ritenuto necessario modificare il comma terzo, in materia di tempo delle notificazioni, considerata l'esistenza, all'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, di una specifica disposizione sul perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'avvocato. La disciplina dettata in quest'ultima norma, che prevede un diverso tempo della notificazione per il notificante e per il destinatario, appare dettata da esigenze legate ai termini e alle conseguenti decadenze in cui incorre la parte e, pertanto, è stata ritenuta compatibile con quanto previsto per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.

Art. 147	
<i>Tempo delle notificazioni</i>	
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.	<i>Identico</i>

	<p>Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.</p>
	<p>Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.</p>
<p>Art. 149 bis <i>Notificazione a mezzo posta elettronica</i></p>	<p>Art. 149 bis <i>Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario</i></p>
<p>Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.</p>	<p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>
<p>Restanti commi</p>	<p><i>Identici</i></p>

10. Le modifiche al procedimento di cognizione dinanzi al tribunale. Premessa.

Il comma 5 dell'articolo unico della legge delega ha dettato una serie di principi e criteri relativi al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, volti ad assicurarne la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, nonché la ragionevole durata. In attuazione di tali principi e criteri, il legislatore delegato ha apportato una serie di modifiche al Titolo I del Libro II del codice di rito, intervenendo sulla fase introduttiva, al fine di garantirne una maggiore concentrazione. Lo scopo è di giungere alla prima udienza in una situazione in cui il giudice sia in grado di valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione ovvero valutare che la causa sia matura per la decisione). Per poter raggiungere tale obiettivo, è necessario che, al momento della prima udienza, il *thema decidendum* ed il *thema probandum* siano già completamente definiti. A tal fine, l'impianto della riforma prevede una inversione rispetto all'attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.

La riforma attribuisce, quindi, alla prima udienza un ruolo centrale nello svolgimento del processo, non considerandola più come il momento del primo contatto tra il giudice e le parti, finalizzato al compimento di tutte le verifiche preliminari ed alla assegnazione dei termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, bensì, al contrario, quale momento in cui il giudice già si trova nelle condizioni per valutare se necessiti un'attività istruttoria, ovvero se la causa sia già matura per la decisione. Alla luce di tale nuovo ruolo attribuito all'udienza di prima comparizione, è stato previsto che lo svolgimento delle verifiche preliminari da parte del giudice avvenga in una fase antecedente alla predetta udienza ed alla decorrenza dei termini per le memorie scritte delle parti.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo "*procedimento semplificato di cognizione*", applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l'istruzione si basi su prova documentale o di pronta soluzione, ovvero quando la causa richieda un'istruttoria non complessa. Sono, infine, previste modifiche volte a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato. In sintesi:

i) sono stati rivisti il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, che dovranno contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico, nonché l'esposizione sempre chiara e precisa della posizione difensiva sui fatti posti a fondamento dell'azione;

ii) si è previsto che l'attore debba indicare, a pena di decadenza, sin dall'atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. Il convenuto deve proporre nella comparsa le sue difese, prendere posizione sui fatti posti dall'attore a

fondamento della domanda in modo chiaro e specifico, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

iii) sono state valorizzate le fasi anteriori alla prima udienza, ma anche gli adempimenti della prima udienza di comparizione delle parti così da definire immediatamente l'ambito e la portata dei mezzi di prova che il *thema decidendum*, anche attraverso l'introduzione di nuove attività, come le verifiche preliminari e le memorie integrative;

iv) è stato valorizzato il ruolo della prima udienza: l'attore è chiamato a replicare subito alle difese del convenuto, con domande ed eccezioni. Entrambe le parti potranno articolare i mezzi di prova. Le parti sono tenute a comparire personalmente all'udienza di comparizione per il tentativo di conciliazione. La mancata comparizione personale senza giustificati motivi sarà valutabile dal giudice. Il giudice all'esito dell'udienza deve provvedere sulle richieste istruttorie, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro 90 giorni. All'udienza di trattazione il giudice può anche decidere che il processo debba proseguire nelle forme del rito semplificato sentite le parti e se ricorrono i presupposti richiesti dalla legge;

v) si è previsto che, in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice possa assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento. È stato, quindi, aggiunto un secondo comma all'**art. 193 c.p.c.** ed è stato specificato che, con il medesimo provvedimento, il giudice fissa i termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c., cioè i termini per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite, per la trasmissione al consulente delle osservazioni delle parti e per il deposito in cancelleria della relazione;

vi) è stata attribuita al tribunale in composizione monocratica (e non più al collegio) la competenza sulla querela di falso, modificando in tal senso il primo comma dell'**art. 225 c.p.c.**;

vii) sono state apportate modifiche alla disciplina della chiamata in causa del terzo;

viii) è stato modificato l'**art. 275 c.p.c.** (Decisione del collegio) disciplinando la fase decisoria con trattazione mista davanti al collegio ed è introdotta, al nuovo **art. 275 bis c.p.c.**, una specifica disciplina della decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio;

ix) è stata rimodulata la fase decisoria da un lato modificando l'**art. 281 quinquies c.p.c.**, che disciplina la decisione a seguito di trattazione scritta o mista, e dall'altro prevedendo nel caso di decisione a seguito di trattazione orale che il giudice possa, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo, riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni;

x) è stata modificata la disciplina relativa ai rapporti tra collegio e giudice monocratico, consentendo un passaggio diretto dal collegio al giudice monocratico per la decisione senza necessità di fissare una ulteriore udienza di precisazione delle

conclusioni; prevedendo che il giudice quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in

composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti; stabilendo nel caso di riunione di cause per le quali il tribunale deve decidere in composizione collegiale e di cause nelle quali deve giudicare in composizione monocratica, la prevalenza del rito collegiale, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, per la parte che si è svolta prima della riunione;

xi) è stato introdotto e disciplinato al nuovo **Capo III quater del Libro II, Titolo I, c.p.c.**, il c.d. "*procedimento semplificato di cognizione*". Tale rito, applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, quando i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l'istruzione si basi su prova documentale o non richieda un'attività complessa, è volto a deflazionare il più possibile l'attività giurisdizionale e ad alleggerire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, anche riguardo ad eventuali futuri gradi di giudizio. Tale rito semplificato, che ha tempi ridotti e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza, rispetta comunque la regola del contraddittorio tra le parti;

xii) sono state apportate modifiche all'**art. 283 c.p.c.** che disciplina i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, in particolare sono modificate le condizioni che legittimano la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata ed è stata introdotta la possibilità di proposizione o riproposizione dell'istanza di sospensione, nel corso del giudizio di appello, qualora si verificano mutamenti nelle circostanze;

xiii) è stato, infine, modificato l'**art. 291 c.p.c.** per adeguare la disciplina della dichiarazione di contumacia del convenuto alla nuova disciplina della fase introduttiva¹⁶.

11. Le novità per la fase introduttiva del giudizio.

Importanti novità riguardano la fase introduttiva del giudizio di primo grado dinanzi al tribunale. Come si è già detto, l'impianto della riforma prevede una inversione rispetto all'attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa. Tale nuovo impianto ha reso necessario ridisegnare tutti termini processuali relativi alla costituzione delle parti in giudizio.

L'intervento del legislatore delegato ha interessato varie disposizioni. Innanzitutto, sono stati modificati gli **artt. 163, comma 3, n. 4, e 167, comma 1, c.p.c.** Come si è già visto sopra, la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità ha ispirato l'inserimento della locuzione «in modo chiaro e specifico» laddove viene disciplinato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di risposta. Oltre a tale precisazione, è stato modificato il n. 7) dell'art. 163, comma 3, c.p.c., inserendo un nuovo avvertimento che l'atto di citazione dovrà necessariamente riportare nella *vocatio in ius*, e segnatamente: «che la difesa tecnica

¹⁶ Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022.

mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Inoltre, al fine di coordinamento con il nuovo impianto, il termine per la costituzione del convenuto (che deve essere oggetto di avvertimento contenuto nell'atto di citazione) è stato posto a settanta giorni prima dell'udienza, al fine di consentire lo scambio delle memorie scritte antecedentemente all'udienza di prima comparizione. Sempre con l'intento di coordinamento e con l'obiettivo di assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo, è stato aggiunto un ulteriore requisito dell'atto di citazione, al punto 3 *bis*, consistente nell'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

Art. 163 <i>Contenuto della citazione</i>	
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.	<i>Identico</i>
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.	<i>Identico</i>
L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;	<i>Identico</i>

	3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;	4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;	<i>Identici</i>
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini , e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.	7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.	<i>Identico</i>

La necessità di rimodulare tutti i termini processuali della fase introduttiva ha reso necessaria la modifica dell'**art. 163 bis c.p.c.**, con l'estensione del termine a comparire a centoventi giorni prima dell'udienza di trattazione. Inoltre, simmetricamente a quanto operato negli artt. 163 e 165 c.p.c., è stata eliminata la possibilità di abbreviare i termini di costituzione, poiché tale istituto non è più compatibile con tutti gli adempimenti che vanno compiuti, dalle parti e dal giudice, prima dell'udienza di prima comparizione.

Inoltre, all'ultimo comma dell'**art. 165 c.p.c.** è stato previsto che, anche in caso di costituzione personale dell'attore, costui debba indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

La rimodulazione dei termini processuali ha interessato anche l'**art. 166 c.p.c.**, nel quale è stato previsto che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta (e non più venti) giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, mentre è stata eliminata la disposizione che consentiva la possibilità di abbreviazione dei termini di costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima, nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., poiché tale norma è stata abrogata ed il relativo contenuto è stato trasfuso nel nuovo art. 171 bis, comma 3, c.p.c., che prevede che il giudice possa comunque differire l'udienza sino a quarantacinque giorni.

Il termine di *settanta* giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione diventa, dunque, il nuovo termine per le preclusioni e decadenze ex art. 167 c.p.c., nonché il *dies a quo* per i controlli che il giudice deve effettuare d'ufficio ai sensi del nuovo art. 171 bis c.p.c.

Art. 166 <i>Costituzione del convenuto</i>	
<p>Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione</p>	<p>Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.</p>

notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.	
--	--

Modifiche di coordinamento al processo telematico hanno interessato l'art. **168 bis c.p.c.**, contenente la disciplina della designazione del giudice istruttore, dalla quale sono stati espunti i riferimenti al fascicolo cartaceo, nonché è stato soppresso l'ultimo comma (che consente al giudice di differire la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni), in quanto, come già detto, la disposizione è stata trasfusa nell'art. 171 *bis* c.p.c.

12. Le verifiche preliminari da parte del giudice.

Nell'attuale scansione delle fasi processuali, in cui lo scambio di memorie scritte volte alla completa definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* avviene in un momento successivo all'udienza di prima comparizione delle parti, questa ha sempre avuto il ruolo di realizzare il primo contatto tra il giudice e le parti. In un sistema di tal tipo, è questo il momento in cui il giudice provvede ad effettuare tutte le verifiche preliminari.

Con il nuovo sistema, in cui la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* deve avvenire in una fase antecedente all'udienza di prima comparizione, mediante lo scambio di memorie scritte da depositarsi entro termini da calcolarsi a ritroso da essa, si è reso necessario prevedere un meccanismo che consenta al giudice di effettuare tutte le verifiche preliminari prima ancora che inizino a decorre i termini suddetti.

A tal fine, il legislatore delegato ha introdotto l'art. **171 bis c.p.c.**, poiché, come si legge nella Relazione illustrativa, in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del *thema decidendum* e del *thema probandum* già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all'udienza stessa.

Pertanto, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il giudice è tenuto a compiere tutte le verifiche d'ufficio che, nel loro insieme, sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio, quali, in particolare, la verifica della sua rituale instaurazione e della sua integrità qualora si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario; della chiamata in causa di terzi; della nullità degli atti introduttivi; di difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione; della sussistenza di condizioni di procedibilità ovvero di ulteriori questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti, di cui ritiene opportuna la trattazione.

All'esito di tali verifiche, qualora il giudice debba effettuare rilievi ed assumere provvedimenti in ordine a tali profili, gli stessi sono poi trattati dalle parti nelle memorie

integrative di cui all'articolo 171 *ter* c.p.c. Qualora vengano assunti provvedimenti, il giudice, se necessario, fissa una nuova udienza di comparizione delle parti, rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171 *ter* c.p.c.

In ogni caso, poi, è stata prevista la facoltà per il giudice, anche qualora non provveda ai sensi del secondo comma, di differire, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza. La disposizione risulta, quindi, analoga a quella attualmente prevista dall'art. 168 *bis* c.p.c. e finalizzata a consentire al giudice la migliore organizzazione del proprio ruolo. Ovviamente, anche in questo caso i termini per le memorie di cui all'art. 171 *ter* c.p.c. decorreranno dalla data della nuova udienza. È, infine, previsto che il decreto del giudice debba essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Cambia, quindi, il momento processuale in cui il giudice è tenuto ad effettuare tutte le verifiche, ma non la sostanza delle verifiche stesse, ciò emergendo chiaramente dal raffronto tra il vecchio art. 183, commi 1, 2 e 4, c.p.c. ed il nuovo art. 171 *bis* c.p.c.

Quanto ai controlli, tuttavia, appare opportuno evidenziare l'inserimento di due verifiche nuove: la prima, relativa alle condizioni di procedibilità della domanda e, la seconda, relativa alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. In questi casi, è previsto che il giudice debba indicare le questioni alle parti, sollecitando il contraddittorio al riguardo, nell'ambito delle memorie ex art. 171 *ter* c.p.c.

Orbene, appare opportuno notare che, come già sopra menzionato, il legislatore delegato ha aggiunto il n. 3 *bis* al terzo comma dell'art. 163 c.p.c., inserendo, quale ulteriore requisito dell'atto di citazione, l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento. Sembra dubbio, tuttavia, che la mancanza di tale indicazione possa determinare la nullità dell'atto di citazione. Infatti, l'art. 164 c.p.c. non prevede, tra le cause di nullità, l'omessa indicazione del n. 3 *bis* e, peraltro, l'art. 171 *bis* c.p.c. inserisce la verifica delle condizioni di procedibilità tra le questioni sulle quali il giudice deve sollecitare il contraddittorio.

Quanto al passaggio al rito semplificato, anche prima della riforma il mutamento dal rito ordinario al rito sommario non poteva avvenire in assenza di contraddittorio, espressamente previsto dall'art. 183 *bis* c.p.c., oggi abrogato.

È importante, infine, notare quanto previsto dal terzo comma dell'art. 171 *bis* c.p.c., in base al quale, se il giudice non provvede ai sensi del secondo comma, fissando una nuova udienza a seguito di uno dei provvedimenti previsti dal primo comma, è tenuto in ogni caso ad emettere un decreto di conferma della prima udienza risultante dall'atto di citazione. Quindi, all'esito delle verifiche preliminari, il giudice deve sempre adottare un provvedimento, in cui potrà anche solo limitarsi a confermare l'udienza fissata dall'attore nell'atto di citazione, ovvero, in tale sede, potrà differire tale data, sino ad un massimo di quarantacinque giorni, a seconda delle esigenze organizzative del proprio ruolo. In tal caso, i termini ex art. 171 *ter* c.p.c. decorreranno da tale nuova data. Il comma in esame, in tale parte, ripropone la medesima facoltà riconosciuta al giudice dal vecchio art. 168 *bis*, comma 5, c.p.c., oggi abrogato.

Art. 171 bis <i>Verifiche preliminari</i>	
	Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
	Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
	Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
	Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Tra le verifiche preliminari che il giudice è tenuto ad effettuare, vi è anche la verifica della regolarità della procura al difensore, al fine di rilevare eventuali difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione.

A tal riguardo, appare opportuno segnalare due modifiche. La prima attiene al contenuto della *vocatio in ius*, poiché il legislatore delegato ha aggiunto, tra gli avvertimenti che devono essere contenuti nell'atto di citazione, anche l'indicazione che la difesa tecnica mediante

avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali.

Altra modifica attiene al secondo comma dell'**art. 182 c.p.c.**, che ha opportunamente chiarito che il termine per la sanatoria va assegnato dal giudice anche in caso di totale mancanza della procura al difensore. Con la formulazione attualmente vigente, infatti, era sorto il dubbio che l'art. 182 c.p.c. potesse trovare applicazione in caso di totale inesistenza della procura *ad litem*. Secondo un orientamento restrittivo, la norma poteva trovare applicazione solo nelle ipotesi di vizi determinanti la nullità della procura, non contemplando anche l'ulteriore e diversa ipotesi dell'inesistenza totale della procura, ritenuta insanabile. Per contro, vi era chi riteneva che la disposizione potesse essere applicata anche alle ipotesi di totale mancanza della procura, atteso che nel medesimo art. 182 c.p.c. si afferma che il termine in sanatoria viene assegnato dal giudice non solo per la *rinnovazione* della procura, ma anche per il suo *rilascio*.

Recentemente, peraltro, la Seconda sezione della Corte di cassazione¹⁷ ha ritenuto sussistenti gli estremi per sottoporre al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare importanza: "*Se, ai sensi del secondo comma dell'articolo 182 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore*".

Tale problematica può considerarsi superata, alla luce della nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c., che espressamente fa riferimento anche alla mancanza della procura.

Art. 182	
<i>Difetto di rappresentanza o di autorizzazione</i>	
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.	<i>Identica</i>
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie	Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità , il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza

¹⁷ Cass. ord. n. 4932 del 15 febbraio 2022.

<p>autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.</p>	<p>o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.</p>
---	--

13. La contumacia.

L'anticipazione delle verifiche ad un momento antecedente alla prima udienza ha reso necessario modificare anche la disciplina della contumacia e della ritardata costituzione delle parti. Ed infatti, la declaratoria di contumacia non viene più adottata in sede di udienza di prima comparizione, bensì all'esito delle verifiche preliminari condotte ai sensi del nuovo art. 171 *bis* c.p.c. Ciò ha reso necessario intervenire sull'**art. 171 c.p.c.**, apportando modifiche alla disciplina della ritardata costituzione delle parti, al fine di adattarla alla nuova fase introduttiva del processo di primo grado. In particolare, nel secondo comma è stato eliminato l'inciso che, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, consente alla controparte di costituirsi successivamente "*fino alla prima udienza*". Infatti, per permettere al giudice di effettuare le verifiche preliminari anteriormente all'udienza, il termine per la costituzione del convenuto deve essere necessariamente fissato in quello tempestivo di cui all'art. 166 c.p.c. In ogni caso, il convenuto potrà certo costituirsi anche successivamente, ma accettando il processo nello stato in cui si trova e con le preclusioni già maturate, salve eventuali ipotesi di rimessione in termini, qualora ne sussistano i presupposti. Per lo stesso motivo, al terzo comma l'inciso "*neppure entro tale termine*" è stato sostituito con l'inciso "*entro il termine di cui all'art. 166*", poiché quello è il termine successivamente al quale la parte che non si è costituita viene dichiarata contumace.

Parallelamente, è stato modificato anche l'**art. 291 c.p.c.**, disponendo al secondo comma che, se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'art. 171 *bis*, comma 2, c.p.c., il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma, c.p.c.

Dal raffronto tra gli artt. 171 e 171 *bis* c.p.c. emerge un problema interpretativo, dovuto probabilmente al mancato coordinamento tra le due disposizioni. Ed infatti, l'ultimo comma dell'art. 171 c.p.c. prevede che la contumacia della parte viene dichiarata dal giudice *con ordinanza*. Tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 171 *bis* c.p.c., nel fare riferimento al provvedimento conclusivo da emettere al termine delle verifiche preliminari, parla di *decreto* da comunicare alle parti costituite a cura della cancelleria. Se, quindi, il giudice è tenuto a dichiarare la contumacia subito dopo le verifiche preliminari, e non più all'esito della prima udienza, può porsi il problema se tale provvedimento abbia la natura di decreto o di ordinanza.

14. La delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

Per fare in modo che si giunga all'udienza di prima comparizione successivamente alla completa definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, è stata invertita la attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.

A tal fine, il legislatore delegato ha inserito l'**art. 171 ter c.p.c.**, volto a disciplinare le memorie integrative che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell'udienza. Sicché, con le memorie integrative, le parti possono, a pena di decadenza:

1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Le tre memorie integrative coincidono, nella sostanza, con quelle attualmente contemplate dall'art. 183, comma 6, c.p.c., ma devono essere depositate anteriormente alla prima udienza. Nella Relazione illustrativa si precisa che, rispetto alla lettera della legge delega (comma 5, lett. f) si è attuata consapevolmente la scelta di parificare i termini per tutte le parti, rispettando dunque la delega nella necessità di assicurare le prerogative in essa contenute per le parti indicate (attore, convenuto, e infine entrambi), ma estendendola di fatto per meglio consentire il rispetto delle finalità dalla stessa perseguite, in particolare nelle ipotesi di giudizi plurisoggettivi. Non si è invece ritenuto di attuare la delega nella parte della lett. f che prevede la anticipata facoltà anche per l'attore di chiamare in causa un terzo (se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto), in quanto tale facoltà, che peraltro corrisponde a una situazione nella prassi e statisticamente assai rara, avrebbe comportato indistintamente per tutti i giudizi un allungamento dei tempi incongruo rispetto ai benefici perseguiti e soprattutto incompatibile con le finalità di semplificazione e celerità poste dalla delega quali obiettivi generali di tutta la riforma.

Appare opportuno notare che, a differenza di quanto era previsto nel vecchio art. 183, comma 6, c.p.c., la locuzione "*se richiesto, il giudice concede*" è stata sostituita con le parti

"*possono*", da ciò derivando che il deposito delle memorie integrative costituisce una facoltà delle parti, che non necessita di un apposito provvedimento autorizzativo del giudice. Per il resto, le tre memorie previste dal nuovo art. 171 *ter* c.p.c. ricalcano quelle previste dal vecchio art. 183, comma 6, c.p.c., ma con una precisazione. La prima memoria ex art. 171 *ter* c.p.c. ricomprende non solo le facoltà che erano riconosciute alle parti dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ma anche le facoltà previste dal quinto comma della predetta disposizione e, segnatamente, la facoltà di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo. Inoltre, sempre nella prima memoria, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, facoltà che invece in precedenza poteva esercitare solo nel corso dell'udienza di prima comparizione.

Quanto ai termini da calcolare a ritroso, può essere utile ricordare che la Suprema Corte¹⁸ ha stabilito che l'art. 155, comma 4, c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il *dies ad quem* dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

Art. 171 ter Memorie integrative	
	<p>Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</p> <p>1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un</p>

¹⁸ Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017 (Rv. 645702 - 01)

	<p>terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;</p> <p>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</p> <p>3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</p>
--	--

15. La nuova prima udienza.

Con le modifiche apportate dalla riforma, l'udienza di prima comparizione acquisisce un ruolo centrale nello svolgimento del processo, non essendo più considerata come il momento del primo contatto tra il giudice e le parti, finalizzato al compimento di tutte le verifiche preliminari ed alla assegnazione dei termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, bensì, al contrario, essendo delineata come il momento in cui il giudice già si trova nelle condizioni per valutare se necessiti un'attività istruttoria, ovvero se la causa sia già matura per la decisione. Il rovesciamento del sistema della fase introduttiva del giudizio e la concentrazione di tutte le attività già nell'udienza di prima comparizione rende necessario un cambio di mentalità nel metodo di lavoro e nell'organizzazione del ruolo, perché sarà indispensabile che il giudice giunga alla prima udienza essendo a conoscenza del fascicolo e delle questioni dibattute tra le parti.

Il legislatore delegato è, quindi, intervenuto a riformulare interamente l'**art. 183 c.p.c.**, al fine di dare attuazione ai principi del comma 5 della legge delega.

Innanzitutto, è stato introdotto in via generale per il rito ordinario il tentativo obbligatorio di conciliazione. Per questo motivo, viene stabilito che le parti debbano comparire personalmente nella prima udienza e che la mancata comparizione, senza giustificato motivo, sia valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. Poi, il terzo comma prevede che il giudice interroghi liberamente le parti e chieda i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati, procedendo poi al tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c., il cui richiamo espresso consente alle parti, ove lo ritengano, di farsi rappresentare per tale adempimento.

Il quarto comma prevede che, alla stessa udienza, il giudice provveda sulle istanze istruttorie, predisponendo il calendario del processo e fissando l'udienza di assunzione delle

prove entro novanta giorni. Tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, si prevede che il calendario delle udienze successive contenga una precisa programmazione, sino alla data dell'udienza di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. È importante notare il maggior rilievo attribuito al calendario del processo, che ha suggerito la modifica dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. In particolare, dal primo comma di tale disposizione è stato soppresso il primo periodo, che impone al giudice la fissazione del calendario del processo, in quanto la relativa previsione è stata spostata nell'art. 183 c.p.c. Inoltre, è stato aggiunto un secondo periodo al secondo comma, disponendo che il rispetto del termine di cui all'art. 473 *bis*.14, comma 3, c.p.c., in base al quale nel rito unificato in materia di persone, minori e famiglia la prima udienza deve essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso, è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.

Con riferimento al calendario del processo, appare opportuno ricordare che la Corte costituzionale¹⁹ ha ritenuto non fondate, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 1 *ter* del d.l. n. 138 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 148 del 2011, n. 148, "nella parte in cui prevede che il giudice "fissa" il calendario del processo, così sancendone l'obbligatorietà in ogni caso". In particolare, la Corte, dopo aver premesso che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, ha osservato che la disposizione censurata non incorre in tale vizio, in quanto il legislatore ha inteso perseguire l'esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo, ritenendo invece che le difficoltà che erano state indicate dal rimettente attenessero ad inconvenienti di mero fatto, non rilevanti ai fini del controllo di costituzionalità.

All'esito della prima udienza, poi, è prevista la facoltà per il giudice di riservare la decisione sui mezzi di prova, emettendo la relativa ordinanza ammissiva entro i successivi trenta giorni. Infine, qualora vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, come nella disciplina attuale, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma.

Il secondo comma prende in considerazione l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, avanzata dall'attore, di cui si dirà *infra*.

Art. 183	
<i>Prima comparizione delle parti e trattazione della causa</i>	
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore	All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti

¹⁹ Corte Cost., 18.7.2013, n. 216

<p>verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.</p>	<p>devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.</p>
<p>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.</p>	<p>All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.</p>
<p>Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185.</p>	<p>Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.</p>
<p>Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.</p>	<p>Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.</p>
<p>Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.</p>	<p>Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predisponde, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è</p>

	emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
<p>Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:</p> <p>1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;</p> <p>2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;</p> <p>3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.</p>	Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.
<p>Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.</p>	
<p>Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.</p>	
<p>Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo</p>	

<p>ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 81 bis disp. att. <i>Calendario del processo</i></p>	
<p>Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incumbenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.</p>	<p>I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.</p>
<p>Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.</p>	<p>Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.</p>
<p>Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due</p>	<p><i>Identico</i></p>

<p>mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.</p>	
--	--

Ci si può chiedere cosa accada se, all'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice si avveda della sussistenza di questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti e non rilevate in sede di verifiche preliminari ex art. 171 *bis* c.p.c. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 101 c.p.c. che è stato modificato, al fine di rafforzare le garanzie processuali delle parti nella nuova struttura del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima udienza). In particolare, è stato inserito un nuovo periodo nel secondo comma, che ribadisce il dovere del giudice di assicurare il rispetto del contraddittorio e gli consente di adottare i provvedimenti opportuni, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa.

È, pertanto, consentito il rilievo officioso anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 171 *bis* c.p.c., ma ciò potrebbe far sorgere dubbi sulle conseguenze in ordine alle preclusioni già maturate. Con riferimento a tale problema, la Suprema Corte²⁰ ha recentemente evidenziato che l'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.

<p style="text-align: center;">Art. 101 <i>Principio del contraddittorio</i></p>	
<p>Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.</p>	<p><i>Identico</i></p>

²⁰ Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20870 del 30/09/2020, Rv. 659207 - 01.

<p>Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.</p>	<p>Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.</p>
---	--

16. La chiamata in causa del terzo.

Con l'anticipazione dei termini per la delimitazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* prima dell'udienza di prima comparizione, il legislatore delegato è intervenuto a modificare anche i termini per l'intervento volontario nel processo e per la chiamata di terzi ad istanza dell'attore ovvero ad istanza del convenuto.

Quanto all'intervento volontario, sono stati modificati gli **artt. 267 e 268 c.p.c.**, eliminando dall'art. 267 c.p.c. la possibilità per l'interventore di costituirsi in udienza ed i riferimenti al deposito in cancelleria, attesa l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti delle parti. Al primo comma dell'art. 268 c.p.c., poi, è stato eliminato il riferimento alla precisazione delle conclusioni, stabilendo che l'intervento può avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. La modifica si è resa necessaria per adattare la norma al nuovo schema decisorio, di cui si dirà nel prosieguo. È stato, invece, mantenuto identico il secondo comma della disposizione in esame, secondo cui il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Quanto alla chiamata del terzo, la nuova struttura della fase introduttiva comporta la modifica dei momenti in cui l'attore ed il convenuto possono avanzare l'istanza di autorizzazione alla chiamata di altri soggetti nel processo e, correlativamente, del momento in cui il giudice è tenuto a provvedere.

Non è stato modificato il termine entro cui il convenuto può, a pena di decadenza, chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ma il giudice dovrà provvedervi in sede di verifiche preliminari di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. In tal caso, qualora venga autorizzata la chiamata del terzo richiesta dal convenuto, la suddetta disposizione prevede che il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171 *ter* c.p.c.

Per l'attore, come già sopra evidenziato, il termine non è più quello dell'udienza di prima comparizione (come attualmente previsto dall'art. 183, comma 5, c.p.c.), ma quello della prima memoria ex art. 171 *ter* c.p.c. Il giudice, pertanto, provvederà sull'istanza all'udienza di prima comparizione e l'accoglimento di tale richiesta comporta la fissazione di una nuova udienza ex art. 183 c.p.c., i controlli preliminari di cui all'art. 171 *bis* c.p.c. e la decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all'articolo 171 *ter* c.p.c.

Risulta, infine, modificato anche l'ultimo comma dell'**art. 269 c.p.c.**, al fine di precisare quali siano i termini per le attività difensive del terzo, una volta che sia stato evocato in giudizio. È stato, quindi, stabilito che restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo ed i termini indicati dall'art. 171 *ter* c.p.c. decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo.

17. Le ordinanze definitive.

Una delle novità della riforma è l'introduzione, per finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione, di un nuovo strumento definitivo della lite. Si tratta delle ordinanze definitive, previste dai nuovi **artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.**, introdotti dal legislatore delegato in attuazione del comma 5, lett. o), p) e q) della legge delega, che possono essere adottate dal giudice nel corso del giudizio di primo grado, solo nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili.

Il nuovo strumento, già presente in altri ordinamenti²¹, consente al giudice di emettere provvedimenti provvisori, di accoglimento o di rigetto delle domande, non idonei al giudicato, ma dotati di efficacia esecutiva, e realizza una sorta di filtro nel giudizio di primo grado per le cause manifestamente fondate o infondate.

Entrambe le ordinanze definitive richiedono l'istanza di parte e solo l'ordinanza di accoglimento dell'istanza è reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. Solo nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza il giudice deve liquidare anche le spese di lite, poiché solo essa, sia nei casi in cui non venga impugnata, sia qualora il reclamo venga respinto, è potenzialmente idonea a definire il giudizio. Ed infatti, qualora l'ordinanza di accoglimento non venga impugnata ovvero qualora il reclamo ad essa venga respinto, essa non è ulteriormente impugnabile. Qualora, invece, il reclamo venga accolto, il giudizio prosegue dinanzi ad un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata, avendo quest'ultimo già manifestato il proprio convincimento nel merito del giudizio.

In particolare, l'ordinanza di accoglimento ex **art. 183 *ter* c.p.c.** presuppone il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e la manifesta infondatezza delle difese del convenuto. Il secondo comma della disposizione in esame specifica che, in caso di pluralità di domande, l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per ciascuna di esse. Di conseguenza, l'ordinanza non può riguardare solo parte delle domande oggetto del giudizio, avendo natura e scopo completamente definitivo dello

²¹ Il *référé provision* dell'ordinamento francese o il *summary judgment* degli ordinamenti anglosassoni

stesso. Nella Relazione illustrativa si evidenzia che la norma è strutturata in modo tale da escludere che, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il giudizio possa proseguire, essendo deputata a soddisfare l'eventuale interesse della parte istante di munirsi celermente di un titolo immediatamente spendibile in via esecutiva, nella consapevolezza che la pronuncia non è idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata e che tale autorità non può essere invocata in altri giudizi.

Per contro, l'ordinanza di rigetto di cui all'**art. 183 quater c.p.c.** ha lo scopo di contrastare le domande pretestuose, evitando l'inutile impiego di risorse ed assicurando un risparmio di tempi e di adempimenti processuali. Tale ordinanza può essere pronunciata dal giudice, su istanza di parte, già all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, quando la domanda proposta dall'attore sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione, previsti dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c. e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4 predetto.

Con la riforma, quindi, il legislatore ha introdotto un regime diverso rispetto al passato per le nullità dell'atto di citazione, correlate ai nn. 3 e 4 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. Un problema pratico che si era posto, infatti, atteneva alle conseguenze della mancata integrazione dell'atto di citazione nullo per vizi della *editio actionis*.

Ed infatti, in caso di mancata rinnovazione dell'atto di citazione per vizi della *vocatio in ius*, il secondo comma dell'art. 164 c.p.c. prevede espressamente, quali conseguenze, la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione a norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c. Per contro, nulla veniva disciplinato con riferimento agli effetti della omessa rinnovazione, ovvero della mancata integrazione ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c.

Secondo il prevalente indirizzo dottrinario, in mancanza di una espressa previsione di legge, in analogia con quanto previsto per i vizi della *vocatio in ius*, il giudice dovrebbe ordinare, in caso di omessa rinnovazione, la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo. Secondo altri la soluzione sarebbe l'estinzione, senza previa cancellazione, per effetto della diretta applicazione della norma generale e sussidiaria di cui all'art. 307, comma 3, c.p.c. Altri ancora ritengono che alla omessa rinnovazione faccia seguito una decisione in rito dichiarativa della persistenza dell'originario motivo di nullità. Nel caso di mancata integrazione della citazione, alcuni autori propendono per la conclusione del giudizio con pronuncia di nullità della domanda.

Al riguardo, la Suprema Corte²² recentemente ha affermato che il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.

²² Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021, Rv. 662960 - 01.

L'introduzione dell'art. 183 *quater* c.p.c. risolve i suddetti problemi interpretativi, introducendo un apposito strumento, l'ordinanza di rigetto della domanda, da utilizzarsi in caso di mancata sanatoria dei vizi della *editio actionis*.

Art. 183 ter <i>Ordinanza di accoglimento della domanda</i>	
	Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.
	In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.
	L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 <i>-terdecies</i> e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
	L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.
	In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Art. 183 quater <i>Ordinanza di rigetto della domanda</i>	
	Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice,

	<p>su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.</p>
	<p>L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 <i>-terdecies</i> e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.</p>
	<p>L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.</p>
	<p>In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.</p>

18. Le novità per la fase decisoria.

Anche la fase decisoria risulta interessata da importanti novità. Analogamente alla fase introduttiva, anche in questa fase il legislatore della riforma ha inteso attuare un ribaltamento dei termini per il deposito delle memorie conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione. Tale importante modifica ha reso necessaria innanzitutto la soppressione dell'art. 190 c.p.c., che prevedeva i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica successive alla precisazione delle conclusioni. Quindi, si è intervenuti sugli

artt. 189 e 275 c.p.c., per le cause di competenza collegiale, e sull'**art. 281 quinquies c.p.c.**, per le cause di competenza monocratica. In entrambi i casi, il nuovo modulo decisorio prevede che venga fissata un'udienza, detta di rimessione della causa al collegio ovvero di rimessione della causa in decisione, rispetto alla quale decorrono, a ritroso, tre termini, rispettivamente per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima), per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni prima) ed, infine, per il deposito delle memorie di replica (15 giorni prima). Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti e, in tal caso, il giudice può trattenerne la causa immediatamente in decisione.

A differenza del sistema decisorio previgente, nel nuovo sistema il termine per il deposito della sentenza (rimasto invariato nella misura di 60 giorni per le cause di competenza collegiale e di 30 giorni per quelle monocratiche) non decorre più dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica delle parti, bensì, atteso il meccanismo dei termini a ritroso, dall'udienza di rimessione della causa al collegio, ovvero in decisione.

Analogo modulo decisorio è stato adottato anche per l'appello.

Inoltre, gli artt. 275 e 281 *quinquies* c.p.c. riservano, comunque, alla parte la possibilità di chiedere che la causa venga discussa oralmente, disciplinando moduli decisorii di tipo misto, con discussione in parte scritta ed in parte orale. In particolare, per le cause di competenza collegiale, l'art. 275 c.p.c. prevede che le parti possano chiedere, nella nota di precisazione delle conclusioni, al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio. In tal caso, il presidente revoca l'udienza fissata dal giudice istruttore per la rimessione della causa in decisione e fissa un'udienza davanti al collegio nella quale le parti discutono oralmente, senza deposito delle note di replica. La sentenza va, poi, depositata nei successivi sessanta giorni.

Analogamente, l'art. 281 *quinquies* c.p.c. disciplina, al secondo comma, la trattazione mista della fase decisoria, con assegnazione dei soli termini per le comparse conclusionali e la successiva discussione orale dinanzi al giudice monocratico, senza deposito delle memorie di replica. Anche in questo caso, tale schema decisorio presuppone la richiesta di una delle parti.

Art. 189 <i>Rimessione al collegio</i>	
Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi	Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito

previsti dell'art. 187, secondo e terzo comma.	<p>di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.</p> <p>2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;</p> <p>3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.</p>
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.	<i>Identico</i>
	All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Art. 275 <i>Decisione del collegio</i>	
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190.	Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla	Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, con istanza al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.	
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.	Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio , da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.	Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Art. 281 quinquies <i>Decisione a seguito di trattazione scritta o mista</i>	
Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.	Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.	Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

Oltre ai moduli decisorio a trattazione scritta o mista, risulta modificato anche il modulo decisorio a trattazione orale, sia con riferimento alle cause di competenza collegiale, sia con riferimento a quelle di competenza monocratica. Il legislatore della riforma ha, infatti, introdotto il nuovo **art. 275 bis c.p.c.** ed è intervenuto a modificare l'**art. 281 sexies c.p.c.**

La prima delle suindicate disposizioni disciplina la decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio, prevedendo che il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa l'udienza davanti al collegio ed assegna alle parti un termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, per il deposito di note conclusionali. È previsto, poi, che il giudice, all'udienza così fissata, provveda ad esporre oralmente la relazione della causa e che il presidente ammetta le parti alla discussione, all'esito della quale il collegio pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la disposizione precisa che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene. Tuttavia, se il collegio non provvede in tal modo, è consentito che possa depositare la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Analogo modulo decisorio a trattazione orale è disciplinato per cause di competenza monocratica dall'art. 281 *sexies* c.p.c. Tale disposizione è rimasta invariata, ma, in attuazione al principio di delega previsto dalla lettera l) del comma 5, è stato inserito un terzo comma, che consente al giudice di riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni a decorrere dall'udienza di discussione orale della causa.

Art. 275 bis	
<i>Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio</i>	
	Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
	All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
	In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da

	parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
	Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Art. 281 sexies <i>Decisione a seguito di trattazione orale</i>	
Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.	<i>Identico</i>
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.	<i>Identico</i>
	Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

In conclusione, all'esito degli interventi del legislatore delegato, possono quindi delinearsi vari moduli decisorii, che sono sostanzialmente speculari per le cause di competenza collegiale e per quelle di competenza monocratica.

Lo schema ordinario è quello a trattazione scritta, in cui il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l'udienza per la rimessione in decisione (o al collegio) ed assegna alle parti tre termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali; 3) fino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

In alternativa, può adottarsi uno schema decisorio a trattazione mista, ma in tal caso è sempre necessaria l'istanza di parte e non può essere disposto d'ufficio. Tale schema prevede la fissazione dell'udienza per la discussione orale e per la rimessione della causa in decisione,

nonché l'assegnazione di soli due termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) fino a trenta giorni prima dell'udienza, per il deposito delle comparse conclusionali. Meccanismo analogo trova applicazione anche per le cause di competenza collegiale, con la differenza che l'istanza di discussione orale deve essere proposta al presidente del tribunale con le note di precisazione delle conclusioni e che l'unico termine che rimane fermo è quello per il deposito delle comparse conclusionali.

Infine, può adottarsi lo schema decisorio della trattazione esclusivamente orale, in cui il giudice, anche d'ufficio, invita le parti a precisare le conclusioni e fissa l'udienza per la discussione orale della causa, durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano, e decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata nel verbale e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In alternativa, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e fissa l'udienza per la discussione orale, all'esito della quale trattiene la causa in decisione. Un po' più articolato è lo schema di decisione a trattazione orale delle cause di competenza collegiale, perché in tal caso è prevista comunque l'assegnazione di un termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine per le memorie conclusionali. Ciò che caratterizza questo schema decisorio è che, all'esito della discussione, il collegio pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e la sentenza si considera pubblicata con la sottoscrizione, da parte del presidente, del verbale che la contiene.

Un primo problema interpretativo che può porsi è se, con riferimento al modulo decisorio a trattazione scritta, l'«udienza per la rimessione della causa in decisione» sia un'udienza effettiva (in presenza, da remoto ovvero in modalità di udienza cartolare) o semplicemente una «data» dalla quale decorrono i termini per il deposito della sentenza. Ciò in quanto tutte le attività difensive vengono svolte in un momento antecedente ad essa, che risulta sostanzialmente svuotata di contenuto, se non quello di rappresentare il *dies a quo* per la decorrenza del termine di deposito della sentenza.

Altro problema attiene alle modalità ed al termine entro cui la parte, nell'ambito delle cause di competenza monocratica, possa chiedere la discussione orale e, quindi, lo schema decisorio a trattazione mista. Infatti, mentre per le cause di competenza collegiale, il legislatore ha stabilito che l'istanza va proposta al presidente del tribunale con la nota di precisazione delle conclusioni, nulla risulta disciplinato per le cause di competenza monocratica, per le quali l'art. 281 *quinquies*, comma 2, c.p.c. si limita a statuire "se una delle parti lo richiede".

19. I rapporti tra collegio e giudice monocratico.

In attuazione della legge delega, il legislatore delegato è intervenuto anche sugli **artt. 281 septies, 281 octies e 281 novies c.p.c.**, al fine di semplificare la disciplina dei rapporti tra collegio e giudice monocratico. In particolare, con la modifica degli artt. 281 *septies* e 281

octies c.p.c., è stato consentito il passaggio di una causa dal giudice collegiale a quello monocratico, e viceversa, semplicemente provvedendo con ordinanza anche se la causa si trova già in fase di decisione, senza che sia più necessario fissare una nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, all'art. 281 *novies* c.p.c. è stato previsto che, se sono riunite cause in parte di competenza collegiale ed in parte di competenza monocratica, il rito collegiale prevale, ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate in ciascun procedimento, per la parte che si è svolta prima della riunione.

Art. 281 septies <i>Rimessione della causa al giudice monocratico</i>	
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281- <i>quater</i> , 281- <i>quinqües</i> e 281- <i>sexies</i> .	Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.

Art. 281 octies <i>Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale</i>	
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.	Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.
	Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-<i>bis</i>.

Art. 281 novies <i>Connessione</i>	
In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in	<i>Identico</i>

<p>composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).</p>	
	<p>Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.</p>

20. Il procedimento semplificato di cognizione.

Il principio di delega di cui al comma 5, lett. n.), nn. 1 e 2, ha previsto che il procedimento disciplinato dall'art. 702 *bis* e s.s. c.p.c. venga collocato nel Libro II, assumendo la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione».

In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha inserito, all'interno del Libro II, gli artt. 281 *decies*, *undecies*, *duodecies*, *terdecies* c.p.c., contenenti la disciplina del nuovo procedimento semplificato di cognizione, destinato a sostituire il vigente rito sommario di cognizione, che è stato eliminato, con l'abrogazione dell'intero Capo III *ter* del Titolo I del Libro IV, introdotto dalla l. n. 69 del 2009. Il nuovo procedimento semplificato si caratterizza per essere un procedimento pienamente alternativo a quello ordinario, in quanto a cognizione piena, ma sommario e deformalizzato solo per quanto riguarda l'istruttoria e l'*iter* procedimentale²³. Proprio al fine di sottolinearne tali caratteristiche, la relativa disciplina è stata inserita nel Libro II, anziché nel Libro IV dedicato ai procedimenti speciali a cognizione sommaria, e ne è stato modificato il nome: non più rito sommario di cognizione, bensì rito semplificato di cognizione. Con ciò si sono voluti eliminare i dubbi originariamente sorti con riferimento al procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c., in ordine alla sommarietà o meno della cognizione: dubbi che, tuttavia, la giurisprudenza, anche di legittimità, aveva da tempo superato, trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare e riconoscendo che la sommarietà caratterizzante il procedimento sommario era afferente esclusivamente all'istruttoria e non alla cognizione²⁴.

²³ Per un primo inquadramento del nuovo istituto, si veda: TARASCHI C., *Focus sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Ilprocessocivile.it*.

²⁴ In particolare, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11512 del 10/07/2012, Rv. 623243 - 01 ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c.; vedasi anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022, Rv. 665762 - 01.

Al fine di disciplinare tale nuovo istituto, il legislatore delegato ha, innanzitutto, inserito un primo articolo, l'**art. 281 decies c.p.c.**, volto a definire l'ambito di applicazione del rito semplificato. Il primo comma indica quali caratteristiche devono avere le cause per essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato, facendo riferimento a quattro alternativi presupposti: quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione ovvero richiede un'istruzione non complessa. In tali casi, trova applicazione il rito semplificato anche per le controversie rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale.

Il secondo comma prevede, poi, che il rito semplificato possa essere adottato, a scelta della parte, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica.

Dalla disposizione in esame emergono già due delle principali differenze tra il rito semplificato di cognizione ed il procedimento ex art. 702 *bis* c.p.c. In primo luogo, il rito sommario di cognizione poteva essere utilizzato solo per le cause riservate alla decisione del tribunale in composizione monocratica, mentre il nuovo rito semplificato riguarda anche le cause di competenza collegiale. Inoltre, mentre la scelta del vecchio rito sommario era, tendenzialmente, rimessa alla facoltà discrezionale della parte ricorrente (salvo per specifiche materie), il nuovo rito semplificato diventa il rito obbligatorio, anche per le cause di competenza collegiale, per tutte le controversie che presentino uno dei presupposti suindicati, e cioè quando i fatti non siano controversi, quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, quando l'attività istruttoria non sia complessa. Il riferimento all'*istruttoria non complessa*, distinto da quello della prova documentale, consente di affermare che l'istruttoria semplificata sia quella non necessariamente basata sulle sole prove documentali potendo essere articolate anche prove costituenti da assumersi in modalità deformalizzata, come del resto affermato dalla Suprema Corte anche con riferimento al vecchio rito sommario²⁵.

CAPO III-quater	
Del procedimento semplificato di cognizione	
Art. 281 decies	
Ambito di applicazione	
	Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede

²⁵ In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituenti, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario agli artt. 702 bis e ss. il rigetto delle invocate prove costituenti, perché comportanti un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che il ricorrente fosse vincolato al rito prescelto, con conseguente rigetto delle domande da lui proposte per l'insufficienza della documentazione prodotta). (Sez. 2, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022, Rv. 664793 - 01).

	un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
	Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Il successivo **art. 281 undecies c.p.c.** è dedicato alla forma della domanda e costituzione delle parti. Il comma primo prevede che la domanda debba essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. Il secondo comma disciplina, secondo criteri acceleratori, le modalità di fissazione dell'udienza con decreto del giudice che assegna anche il termine di costituzione del convenuto, e si prevede, a garanzia del diritto di difesa, che il termine minimo a comparire per il convenuto sia di quaranta giorni liberi se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. Il terzo e il quarto comma disciplinano le modalità di costituzione del convenuto, le decadenze e preclusioni e le modalità con cui chiedere la chiamata di un terzo in causa, prevedendo a tal fine che il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Infine, ai sensi del quarto comma, se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.

Le modalità di introduzione del giudizio e di instaurazione del contraddittorio ricalcano, sostanzialmente, quelle del vecchio rito sommario, previste dall'abrogato art. 702 *bis* c.p.c. Una novità riguarda il contenuto del ricorso, essendo previsti requisiti analoghi a quelli introdotti dalla riforma ai nn. 3 *bis*) e 7) dell'art. 163 c.p.c. Giova ricordare che la Suprema Corte, già con riferimento al procedimento sommario, ha ritenuto che, in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'*editio actionis* che alla *vocatio in ius*, sia applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione²⁶.

²⁶ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 06/03/2017, Rv. 644652 - 02.

Restano, invece, invariati il termine per la costituzione del convenuto (non oltre dieci giorni prima dell'udienza) ed il termine che deve intercorrere tra la notificazione del ricorso e l'udienza di comparizione (quaranta giorni), con riferimento al quale si precisa che deve trattarsi di termine libero, così colmando la lacuna del previgente art. 702 *bis* c.p.c.

È importante rilevare, altresì, che, analogamente al novellato art. 167 c.p.c. per il rito ordinario, è stato previsto, anche per il rito semplificato, che il convenuto, nella propria comparsa di risposta, prenda posizione "in modo chiaro e specifico" sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Inoltre, è espressamente previsto l'onere del convenuto, a pena di decadenza, di proporre domande riconvenzionali e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Quanto alla chiamata del terzo, l'ultimo comma della disposizione in esame non distingue più tra la chiamata in causa generica e la chiamata in garanzia, superando, sul punto, i dubbi interpretativi sorti con riferimento al previgente art. 702 *bis*, comma 5, c.p.c., che faceva riferimento letteralmente alla sola ipotesi della chiamata in garanzia.

Art. 281 undecies	
<i>Forma della domanda e costituzione delle parti</i>	
	La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
	Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

	<p>Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.</p>
	<p>Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.</p>

Avvenuta la regolare instaurazione del contraddittorio e fissata l'udienza di comparizione delle parti, il procedimento successivo è disciplinato dall'**art. 281 duodecies c.p.c.**, il cui primo comma prevede che all'udienza il giudice proceda alla verifica della ricorrenza dei presupposti per il rito semplificato, di cui all'art. 281 *decies*, comma 1, c.p.c., eventualmente disponendo il mutamento del rito nelle forme ordinarie. Tale facoltà di mutamento del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile anche nelle ipotesi in cui, trattandosi di controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica, la scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente, ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c., ma non risulti opportuna in relazione alle caratteristiche della controversia. In caso di mutamento del rito da semplificato a ordinario il giudice è tenuto a fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono, *ex lege*, i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c.

Il secondo comma disciplina la possibilità per il ricorrente di chiedere di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa un terzo, con i medesimi limiti previsti per il giudizio ordinario.

Il terzo comma disciplina le facoltà che le parti possono esercitare a pena di decadenza all'udienza. La Relazione illustrativa precisa che, in tal modo, si è inteso attuare il principio di delega secondo cui l'attuazione del rito semplificato deve coniugarsi con la necessità di prevedere una scansione processuale in cui maturano in modo chiaro e prevedibile e preclusioni e consenta di prevedere i tempi di trattazione del procedimento con questo rito, fermo restando il necessario rispetto del principio del contraddittorio.

Il quarto comma prevede che le parti possano chiedere l'assegnazione di termini per memorie integrative e istruttorie, di cui il giudice è tenuto a valutare la necessità, potendo modulare l'assegnazione di termini anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma, e comunque ridotti rispetto a quelli ordinari.

Il quinto comma prevede che, quando non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma, e non ritiene la causa matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova a tal fine rilevanti, e procede alla loro assunzione.

Il procedimento del rito semplificato mantiene, quindi, le caratteristiche di concentrazione e snellezza, già caratterizzanti il rito sommario, ma, a differenza di quest'ultimo, sono previsti termini più stringenti per disporre il mutamento del rito e sono scandite precise preclusioni assertive e probatorie, non presenti nel testo previgente e che molti dubbi interpretativi avevano sollevato. Sicché, il mutamento del rito va disposto nella prima udienza, al verificarsi di due ipotesi: 1) quando non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 281 *decies*, comma 1, c.p.c.; 2) quando la lite e l'istruzione probatoria si presenti complessa. Tale seconda ipotesi, che rappresenta una sorta di clausola di salvezza, può verificarsi sia nei casi di obbligatorietà del rito semplificato, quando cioè, nonostante la ricorrenza di taluni dei presupposti previsti dall'art. 281 *decies*, comma 1, c.p.c., la lite risulti tuttavia complessa e non adatta per essere trattata in forma semplificata; sia nel caso in cui la scelta del rito semplificato sia stata operata discrezionalmente dall'attore, ai sensi del secondo comma dell'art. 281 *decies* c.p.c.

A differenza del rito sommario, invece, la presenza di una domanda riconvenzionale richiedente un'istruttoria non sommaria non comporta più la separazione della domanda principale, come previsto dal previgente art. 702 *ter*, comma 4, c.p.c., essendo stata eliminata tale ipotesi. Di conseguenza, la mancanza dei presupposti che giustificano l'adozione del rito semplificato, sia con riferimento alla domanda principale, sia con riferimento alla domanda riconvenzionale, determinerà il mutamento del rito.

Qualora venga disposto il mutamento del rito, le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non trovano applicazione nel rito ordinario successivo, considerato che nulla viene previsto al riguardo dall'art. 281 *duodecies* c.p.c., a differenza di quanto previsto in altre ipotesi (come ad esempio dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011). Del resto, tale principio risulta affermato recentemente dalla Suprema Corte con riferimento al vecchio rito sommario²⁷.

²⁷ In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 *ter* c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis,

L'ordinanza di mutamento del rito non è impugnabile, come del resto già previsto dall'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c., ciò in quanto, come affermato in generale dalla Suprema Corte, la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa²⁸.

Considerato che, in caso di mutamento del rito, l'art. 281 *duodecies* c.p.c. fa espressamente riferimento alla fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., per la prosecuzione con il rito ordinario, il nuovo rito semplificato sembrerebbe incompatibile con il rito lavoro e locatizio, tenuto conto anche del diverso regime delle preclusioni.

Proprio la disciplina del regime delle preclusioni assertive ed istruttorie, introdotta dall'art. 281 *duodecies* c.p.c., colma una ulteriore lacuna del vecchio rito sommario, che aveva sollevato molti dubbi interpretativi. Infatti, con riferimento al vecchio rito sommario, si sono affermati due diversi orientamenti in tema di preclusioni istruttorie. Secondo una prima tesi²⁹, le parti non potrebbero più formulare nuove richieste istruttorie successivamente alla eventuale pronuncia, da parte del giudice, dell'ordinanza di mutamento del rito. Per contro, altro orientamento³⁰ ritiene che le parti, ed in particolare il ricorrente, debbano dedurre negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengono necessarie, al fine di consentire al giudice di valutare se sia necessaria un'istruzione non sommaria, con conseguente conversione del rito.

La disciplina del nuovo rito semplificato, invece, prevede che, alla prima udienza, le parti possano, a pena di decadenza, proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Sempre nella prima udienza, le parti possono anche chiedere al giudice, se sussiste un *giustificato motivo*, un primo termine perentorio non superiore a venti giorni, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni, per replicare e dedurre prova contraria. Di regola, quindi, le parti hanno l'onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi, le richieste istruttorie, poiché il doppio termine suindicato può essere concesso solo in presenza di un

comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13879 del 06/07/2020, Rv. 658308 - 01).

²⁸ Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23682 del 10/10/2017, Rv. 645755 - 01.

²⁹ In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti). (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021, Rv. 660176 - 01).

³⁰ La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti - e in primo luogo il ricorrente - abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengono necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis". (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018, Rv. 651152 - 01).

giustificato motivo, da ravvisarsi in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, nonché sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.

Se appare opportuna l'introduzione di una disciplina delle preclusioni nel rito semplificato, tuttavia la previsione di un'unica preclusione per le attività assertive ed istruttorie potrebbe risultare lesiva del contraddittorio, considerato che ciascuna parte si troverebbe a dover articolare la prova diretta in un momento in cui ancora non è definito il *thema decidendum*. La nuova regolamentazione, inoltre, sembra incidere anche sul termine entro cui assolvere l'onere di contestazione, dovendo questo essere correlato alla definizione del *thema decidendum*, e quindi al termine entro cui le parti possono precisare e modificare le domande.

Art. 281 duodecies	
Procedimento	
	Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 -ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
	Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del

	terzo comma dell'articolo 281-undecies.
	Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
	Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
	Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

Infine, la fase decisoria del procedimento semplificato è disciplinata dall'**art. 281 terdecies c.p.c.**, prevedendo che il rito si concluda con sentenza, applicando il modulo decisorio di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, e quello previsto dall'art. 275 *bis* c.p.c., per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Il secondo comma, poi, stabilisce semplicemente che la sentenza è impugnabile secondo i modi ordinari, ciò rendendo superflua una norma specifica sull'appello, come attualmente previsto dall'art. 702 *quater* c.p.c. per il rito sommario di cognizione.

Altra importante differenza, rispetto al vecchio rito sommario, attiene al provvedimento definitivo che, nel nuovo rito semplificato, non ha più la forma di ordinanza, ma di sentenza, da adottarsi secondo il modello decisorio della discussione orale, anche nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale. Tuttavia, sembra potersi ritenere che la decisione con sentenza non escluda la forma dell'ordinanza per la declaratoria di incompetenza del giudice adito, ai sensi degli artt. 44 e 279, comma 1, c.p.c., salvo nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, per la quale la Suprema Corte ha affermato la necessità

della sentenza, trattandosi di decisione con duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto³¹.

Appare opportuna la precisazione del secondo comma, relativa alla impugnabilità della sentenza nei modi ordinari, poiché consente di superare i notevoli dubbi interpretativi, sorti in ordine all'art. 702 *quater* c.p.c., per l'individuazione delle disposizioni del procedimento di appello compatibili con il rito sommario, che hanno determinato vari interventi della Suprema Corte, come ad esempio sulla necessità di proposizione con ricorso o con atto di citazione³².

Art. 281 terdecies	
Decisione	
	Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281 -sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.
	La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

L'introduzione del nuovo rito semplificato ha reso necessaria la modifica dell'**art. 183 bis c.p.c.**, che disciplinava il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. È stata, quindi, adeguata la rubrica e l'unico comma è stato riscritto, prevedendo che all'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 *decies* c.p.c., dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 281 *duodecies* c.p.c., ovvero le disposizioni compatibili con tale passaggio.

Art. 183 bis	
<i>Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione</i>	<i>Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione</i>
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo	All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i

³¹ Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019, Rv. 654344 - 01

³² L'appello, proposto ex art. 702 *quater* cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata. (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014, Rv. 634474 - 01).

<p>contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.</p>	<p>presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 281-duodecies.</p>
---	--

Un problema che potrebbe porsi è se al procedimento semplificato si applichi il calendario del processo. Ed infatti, come si è visto, il primo periodo del primo comma dell'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c. è stato abrogato ed inserito all'interno dell'art. 183, comma 4, c.p.c., che disciplina l'udienza di prima comparizione del rito ordinario. Manca, quindi, una disposizione a carattere generale sulla fissazione del calendario del processo, che potrebbe far sorgere dubbi sulla applicabilità dell'istituto ai procedimenti diversi da quello ordinario.

21. L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.

In attuazione del principio di delega previsto dalla lett. f) del comma 8, il legislatore delegato è intervenuto a modificare l'art. 283 c.p.c., che disciplina la sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado. Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la modifica ha lo scopo di precisare che il pregiudizio grave e irreparabile, tale da fondare l'accoglimento dell'inibitoria, può derivare non solo dall'esecuzione di pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro, in particolare in relazione alla possibilità di insolvenza, ma anche di condanna ad un *facere* o ad un *pati*. Del resto, anche in relazione a queste ultime può venire in rilievo la possibilità di insolvenza di una delle parti (si pensi, ad es., all'ipotesi in cui sia stata ordinata la demolizione di un'opera, e il creditore non dia garanzie di essere poi in grado di ripristinarla, nel caso in cui la decisione venga riformata). Si è voluto, quindi, prevenire possibili interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare la rilevanza della possibilità di insolvenza alle sole condanne aventi ad oggetto una somma di denaro.

Di conseguenza, il presupposto dei "gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti" è stato sostituito con la manifesta fondatezza dell'opposizione ovvero con il pregiudizio grave ed irreparabile che possa derivare dall'esecuzione della sentenza, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

Inoltre, è stato aggiunto all'articolo un secondo comma, volto a consentire che l'istanza di sospensione possa essere proposta non solo con l'impugnazione principale o con quella incidentale (come previsto dal primo comma), ma anche nel corso del giudizio di appello, se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso a pena di inammissibilità.

È stato, infine, precisato che la sanzione pecuniaria, che può essere irrogata in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione, debba essere versata in favore della cassa delle ammende.

Art. 283	
<i>Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello</i>	
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.	Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
	L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.	Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad

	euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
--	--

22. Il nuovo giudizio davanti al giudice di pace.

In attuazione dei principi di delega previsti dal comma 7 dell'articolo unico della legge delega, il legislatore delegato ha riscritto il giudizio dinanzi al giudice di pace, intervenendo sugli **artt. 316, 317, 318, 319, 320 e 321 c.p.c.** La novità più significativa è che, per tale giudizio, verranno applicate le forme del procedimento semplificato di cognizione. La domanda deve essere proposta con ricorso, e non più con atto di citazione. Alla prima udienza, fermo restando l'obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, il giudice di pace deve osservare il disposto dell'art. 281 *duodecies* c.p.c., che prevede che si proceda all'istruttoria necessaria o si mandi la causa in decisione. Il modello decisorio è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Infine, anche per il giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo civile telematico e, di conseguenza, sono stati apportati i relativi adattamenti alle disposizioni in esame.

Art. 316 <i>Forma della domanda</i>	
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.	Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del presente titolo.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.	La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318.

Art. 317 <i>Forma della domanda</i>	
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato , salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.	Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.	<i>Identico</i>

Art. 318 <i>Contenuto della domanda</i>	
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.	La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125 , che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà.	Soppresso
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.	Soppresso
	Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.
	Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto del medesimo articolo.

Art. 319 <i>Costituzione delle parti</i>	
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.	L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.	Identico
--	-----------------

Art. 320 <i>Trattazione della causa</i>	
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.	<i>Identico</i>
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.	<i>Identico</i>
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.	Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.	Soppresso
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.	<i>Identico</i>

Art. 321 <i>Decisione</i>	
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.	Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.	<i>Identico</i>

23. Le novità per il giudizio di appello.

La riforma interviene a modificare anche il giudizio di appello, al fine di assicurarne una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti processuali che non hanno dato un buon risultato nel corso del tempo. In particolare, le novità più rilevanti attengono alla eliminazione del filtro previsto dall'art. 348 *bis* c.p.c. ed all'inserimento di un filtro di diverso tipo; al nuovo ruolo attribuito al consigliere istruttore ed alla riduzione dei casi di rinvio al giudice del primo grado.

23.1. L'eliminazione del filtro in appello.

Il comma 8, lett. e), della legge delega ha previsto la eliminazione del filtro di inammissibilità delle impugnazioni prive di una ragionevole probabilità di essere accolte e, contestualmente, l'introduzione di un modulo decisorio semplificato per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello. La ragione della modifica, come specificato nella Relazione illustrativa, è da ricercarsi nella preferenza che, a parità di tempo necessario per lo studio del fascicolo e la redazione del provvedimento da parte del giudice, venga adottata una decisione sul merito dell'impugnazione, nelle forme semplificate previste dall'art. 281 *sexies* c.p.c., anziché una mera declaratoria di inammissibilità.

In attuazione di tale principio di delega, quindi, il legislatore delegato ha rivisto la disciplina dei filtri nelle impugnazioni, riscrivendo completamente l'**art. 348 *bis* c.p.c.** ed introducendo uno strumento che consente una decisione accelerata e semplificata sia per gli appelli manifestamente infondati, sia per quelli inammissibili. Ed infatti, in entrambi i casi appare opportuno il mantenimento di un "filtro", poiché l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e si può giungere alla definizione del giudizio già nella fase iniziale, consentendo alle parti di esporre oralmente al collegio le ragioni favorevoli o contrarie a tale esito.

Il successivo art. 348 *ter* c.p.c., che disciplinava la pronuncia di inammissibilità dell'appello, è stato abrogato, risultando ormai inutile poiché si è preferito che venga adottata una decisione nel merito dell'impugnazione. Sono stati, però, mantenuti gli ultimi due commi della disposizione in esame, volti ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. nei casi di c.d. "doppia conforme". I commi in questione sono stati inseriti nell'art. 360 c.p.c.

Art. 348 bis	
<i>Inammissibilità dell'appello</i>	<i>Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello</i>
Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice	Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la

competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.	discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.	Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

23.2. Il nuovo ruolo del consigliere istruttore.

Altra novità riguarda il ruolo del consigliere istruttore, al quale viene demandato l'espletamento di tutti gli incumbenti antecedenti la fase decisoria. Il modello delineato è, pertanto, analogo a quello del rito dinanzi al tribunale in composizione collegiale, in cui è riservata al collegio solo la fase decisoria in senso stretto, mentre tutte le altre fasi processuali sono trattate dinanzi al giudice istruttore.

L'adozione di questo nuovo modello ha comportato l'introduzione dell'**art. 349 bis c.p.c.** (che ricalca il vecchio art. 349 c.p.c., abrogato dall'art. 5 del d.P.R. n. 857 del 17 ottobre 1950), prevedendo la nomina dell'istruttore da parte del presidente. Tuttavia, a differenza della norma abrogata, è previsto che il presidente effettui una valutazione preliminare in ordine alla inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello, potendo in tal caso fissare direttamente l'udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa, evitando di nominare il consigliere istruttore e nominando direttamente il relatore. La Relazione illustrativa chiarisce che con tale norma si è inteso assicurare la possibilità di adattare le forme del rito alle effettive esigenze dello specifico procedimento, in modo da privilegiare la snellezza e la celerità della decisione quando ciò sia opportuno, riservando modelli processuali più articolati alle cause il cui grado di complessità lo richieda. Si chiarisce, altresì, che, al fine di evitare appesantimenti della norma, è sembrato superfluo specificare che il presidente provvederà con decreto (forma tipica del provvedimento con cui viene nominato l'istruttore o il relatore e viene fissata l'udienza di comparizione delle parti), e che nel caso in cui il presidente abbia ritenuto di disporre la discussione orale della causa troverà applicazione l'art. 281 *sexies* c.p.c., richiamato anche dall'art. 350 *bis* c.p.c., che costituisce la norma generale che regola la decisione a seguito di discussione orale nel giudizio ordinario di cognizione.

Il secondo comma dell'art. 349 *bis* c.p.c. riproduce il contenuto dell'art. 168 *bis* c.p.c., consentendo sia al presidente, nel fissare l'udienza di discussione orale, sia all'istruttore, una volta nominato, di differire, con decreto da comunicare alle parti, l'udienza indicata dall'appellante nell'atto di citazione.

Art. 349 bis Nomina dell'istruttore	
	Quando l'appello è proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.
	Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.

Il legislatore delegato è, altresì, intervenuto anche a modificare l'art. 350 c.p.c., elencando le funzioni del consigliere istruttore, e segnatamente: verifiche preliminari sull'integrità del contraddittorio, dichiarazione della contumacia, riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, tentativo di conciliazione, eventuale ammissione e conseguente assunzione delle prove. Sempre al consigliere istruttore è attribuito il potere di disporre la discussione orale della causa davanti al collegio per la decisione in forma semplificata non solo nei casi previsti dal filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c., ma anche in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, alla luce della ridotta complessità della controversia ovvero quando sia urgente la sua definizione.

Art. 350 Trattazione	
Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.	Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di	Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di

<p>esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.</p>	<p>esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.</p>
<p>Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.</p>	<p>Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.</p>
<p>Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.</p>	<p>Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.</p>

23.3. Le modifiche alla fase decisoria.

Le modifiche relative al giudizio di appello interessano anche la fase decisoria.

Va, innanzitutto, segnalata l'introduzione dell'**art. 350 bis c.p.c.**, al fine di disciplinare il procedimento per la decisione semplificata a seguito di discussione orale, nelle ipotesi di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza.

Il modulo decisorio richiama espressamente quello previsto per il primo grado dall'art. 281 *sexies* c.p.c. Il consigliere istruttore, quindi, fissa direttamente la discussione orale davanti al collegio, invitando le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale il collegio pronuncia la sentenza o si riserva di depositarla nel termine di legge, ferma restando la possibilità, su richiesta di parte, di differire la discussione ad altra data. La discussione orale può essere fissata anche direttamente dal presidente, senza la nomina del giudice istruttore, ma nominando direttamente il relatore.

L'ultimo comma, poi, prevede una forma semplificata di sentenza, motivata anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Art. 350 bis <i>Decisione a seguito di discussione orale</i>	
	Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
	Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
	La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Risulta, poi, modificato l'**art. 351 c.p.c.**, al fine di dare attuazione al principio di delega contenuto nel comma 8, lett. i), della legge delega, volto a «prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria».

Il suddetto principio ha ispirato la modifica del primo comma della disposizione in esame, al fine di adeguarla alla nuova previsione che consente di proporre l'istanza di sospensione anche nel corso del giudizio di appello. Si è, quindi, precisato che i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione devono essere adottati con ordinanza collegiale. Nei commi successivi, viene disciplinato il procedimento in caso di richiesta delle parti di fissazione di un'apposita udienza per la decisione sulla sospensione. Infine, all'ultimo comma, sono state apportate mere modifiche di coordinamento, in quanto la norma già prevedeva che nel decidere sull'istanza di sospensione il giudice potesse disporre la discussione orale dell'impugnazione; in particolare, si è mantenuto fermo quanto previsto dal testo vigente, e per il caso in cui davanti alla corte d'appello l'udienza di comparizione delle parti si sia tenuta davanti all'istruttore si è previsto che il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, se ritiene che la causa sia matura per la decisione nelle forme della discussione orale fissa a tal fine udienza davanti a sé, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali per consentire loro di esplicitare a pieno il diritto di difesa.

Art. 351

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.	Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell' articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.	<i>Identico</i>
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.	Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.	Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte d'appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione

	<p>provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.</p> <p>Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.</p>
--	---

In attuazione del principio di delega previsto dalla lett. n) del comma 8, il legislatore delegato è intervenuto a modificare profondamente l'art. 352 c.p.c., semplificando anche il modulo di decisione ordinario. In particolare, è stato previsto che, quando la causa è matura per la decisione e non sussistono i presupposti per disporre la discussione orale e la decisione in forma semplificata, l'istruttore fissa altra udienza davanti a sé per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti tre termini perentori, calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza di rinvio, per il deposito: 1) di una nota di precisazione delle conclusioni; 2) della comparsa conclusionale; 3) delle note di replica. All'udienza, l'istruttore rimetterà la causa al collegio per la decisione (ovvero, negli appelli davanti al tribunale, che decide in composizione monocratica, tratterà la causa in decisione), fermo restando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Sono stati, quindi, soppressi i previgenti commi dell'art. 352 c.p.c., nonché il riferimento alla decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c., che è stato inserito nella disciplina relativa all'udienza di trattazione all'art. 350 *bis* c.p.c., richiamato nel primo periodo del primo comma.

Art. 352 <i>Decisione</i>	
<p>Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p>	<p>Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:</p> <p>1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione</p>

	<p>delle conclusioni;</p> <p>2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;</p> <p>3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.</p>
	<p>All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.</p>
<p>Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.</p> <p>La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p>Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni</p>	<p><i>Commi soppressi</i></p>

<p>dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies.</p>	
---	--

23.4. La riduzione delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Il comma 8, lett. o), della legge delega, tenuto conto dei ritardi che la rimessione in primo grado comporta, ha demandato al legislatore delegato di limitare le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai soli casi di violazione del contraddittorio. In attuazione di tale principio di delega, quindi, è stato integralmente abrogato l'**art. 353 c.p.c.**, che prevedeva la rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione. Inoltre, è stato modificato l'**art. 354 c.p.c.**, limitando la rimessione al primo giudice alle sole ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio, quali la nullità della notificazione della citazione introduttiva; la mancata integrazione del contraddittorio; l'erronea estromissione di una parte; la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.c. È stata, quindi, eliminata la rimessione al primo giudice in caso di riforma della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'estinzione del processo, prevista dal vecchio secondo comma dell'art. 354 c.p.c.

Non essendo più possibile rimettere la causa al primo giudice nei casi in cui venga riconosciuta la sussistenza della giurisdizione, in precedenza negata, ovvero nei casi in cui venga dichiarata la nullità di altri atti, diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 345 c.p.c., il giudice di appello dovrà decidere la causa nel merito, anche svolgendo attività non espletate nel corso del giudizio di primo grado. Per questo motivo, è stato modificato l'ultimo periodo dell'art. 354 c.p.c., prevedendo che il giudice di appello possa ammettere le parti al compimento di attività che sarebbero loro precluse, quando questa esigenza discenda dalla necessità di ripristinare il contraddittorio e proceda alla rinnovazione degli atti nulli. A tal fine, non risulta modificato l'art. 356 c.p.c., nella parte in cui consente al giudice di appello di procedere all'assunzione delle prove che non siano state assunte nel giudizio di primo grado. È stata, invece, inserita nell'**art. 356 c.p.c.** la precisazione che, quando viene disposta l'assunzione o la rinnovazione di una prova, il collegio della corte d'appello delega l'incombente all'istruttore o al relatore. Inoltre, in attuazione della lett. l) del comma 8 della legge delega, è stato aggiunto che negli appelli proposti davanti alla corte d'appello il collegio, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore.

Art. 354	
<i>Rimessione al primo giudice per altri motivi</i>	<i>Rimessione al primo giudice</i>
Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.	Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.	Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353.	Soppresso
Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.	Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.

Art. 356	
<i>Ammissione e assunzione di prove</i>	
Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per	Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per

<p>effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.</p>	<p>effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma.</p>
<p>Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione.</p>	<p><i>Identico</i></p>

23.5. Le ulteriori modifiche al giudizio di appello.

Sempre allo scopo di garantire una maggiore speditezza e semplificazione del giudizio di appello, sono state apportate ulteriori modifiche alla decorrenza dei termini per l'impugnazione ed alla fase introduttiva. In particolare, all'**art. 326 c.p.c.** si è precisato che i termini stabiliti dall'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza "sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario".

All'**art. 334 c.p.c.** è stato precisato che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile.

In attuazione del principio di delega previsto dalla lett. c) del comma 8 della legge delega, sono stati modificati gli **artt. 342 e 434 c.p.c.**, prevedendo che negli atti introduttivi dell'appello ordinario e dell'appello nel processo del lavoro le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico. Nella Relazione illustrativa si chiarisce che la soluzione prescelta cerca di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva, nel rispetto della premessa per cui la chiarezza e sinteticità non debbono mai portare a una indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti, e d'altro lato le regole non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia. Si è cercato, dunque,

di proporre un'attuazione della legge delega volta ad evitare interpretazioni eccessivamente rigide della norma, le quali, andando al di là dell'obiettivo di richiedere che l'appello sia costruito come una critica che indichi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza che vengono impugnate, finiscano per appesantire inutilmente l'esposizione o portino a redigere dei veri e propri progetti alternativi di sentenza, nel timore di pregiudizievoli pronunce di inammissibilità. Analoga ragione ha indotto a riformulare, nell'ottica della sinteticità, la previsione relativa alla indicazione, in relazione a ciascun motivo di appello, del capo della decisione che viene impugnato (in luogo della indicazione, richiesta dalla norma vigente, «delle parti del provvedimento che si intende appellare»), per evitare inutili trascrizioni nell'atto delle pagine delle pronunce appellate.

Art. 342 <i>Forma dell'appello</i>	
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato.	L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.	L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis.	Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. può sollevare dubbi interpretativi con riferimento alle conseguenze della violazione dei principi di chiarezza e sinteticità e, in

particolare, ci si può chiedere cosa accada, qualora i motivi di appello non vengano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico.

Ed infatti, come visto sopra (par. 6), la legge delega, nel prevedere la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, non ha previsto alcuna specifica sanzione quale conseguenza della loro violazione. Anzi, risulta precisato che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. Sembra, allora, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro. La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.

Orbene, dalla nuova formulazione della norma non sembra potersi far discendere la sanzione dell'inammissibilità dell'appello in caso di violazione dei principi di chiarezza e sinteticità. Del resto, l'inciso *a pena di inammissibilità* sembra riferito alla necessaria indicazione, per ciascuno dei motivi di appello, dei tre requisiti sotto indicati e cioè del capo della decisione impugnato, delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate. Poi, qualora tali requisiti, seppur presenti, non siano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, non sembra potersi ravvisare la radicale inammissibilità dell'appello. Ed infatti, come sopra già evidenziato, la mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il *petitum* o la *causa petendi*. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., applicabile anche all'atto di appello, in virtù del richiamo contenuto all'art. 359 c.p.c.³³. Tuttavia, negli altri casi invece, quando il contenuto dell'atto sia chiaro, ma eccessivamente prolisso e ridondante, si potrebbe ritenere applicabile l'art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo, consentendo al giudice di invitare la parte alla riformulazione dell'atto nel rispetto dei principi di sinteticità e specificità.

Infine, in attuazione della lett. d) del comma 8 della legge delega, è stato modificato l'**art. 348 c.p.c.**, individuando la forma con cui l'appello viene dichiarato improcedibile ed il relativo regime di controllo. Tenuto conto che negli appelli proposti dinanzi al tribunale, questo giudica in composizione monocratica, mentre negli appelli dinanzi alla corte d'appello, la trattazione è curata dal consigliere istruttore e la decisione è collegiale, il legislatore delegato ha conservato la forma della sentenza, che sarà impugnabile nei modi ordinari. Tuttavia, al fine di semplificare le forme e rendere immediata la pronuncia, si è previsto che, quando l'udienza è fissata davanti all'istruttore, l'improcedibilità venga da questo dichiarata con ordinanza, avverso la quale sarà possibile proporre reclamo al collegio, il quale deciderà con sentenza, se respinge il reclamo, ovvero con ordinanza non impugnabile se lo accoglie e dà le disposizioni per l'ulteriore corso del giudizio di appello.

³³ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 01/07/2008, Rv. 604115 - 01.

24. Il rinvio pregiudiziale.

Una delle principali novità della riforma è l'istituto del cd. *rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito*. Si tratta di uno strumento già presente in altri ordinamenti stranieri, in particolare in quello francese³⁴, consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere ed in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

A differenza di quanto previsto in altri Paesi, nell'ordinamento italiano non è presente alcun istituto volto a fornire una visione globale del contenzioso emergente nei tribunali e nelle corti d'appello, al fine di anticipare il possibile contenzioso futuro dinanzi alla Corte di cassazione, di misurarne l'urgenza e di tener conto dell'eventuale carattere seriale delle controversie, per poterne assicurare una trattazione congiunta. Tuttavia, il legislatore italiano ha sentito la necessità di un maggior raccordo tra la Suprema Corte e i giudici di merito. Per questo motivo, la lett. g) del comma 9 dell'articolo unico della legge delega ha demandato al legislatore delegato di introdurre la possibilità che «*il giudice di merito*», quando deve decidere una questione di diritto, possa sottoporre d'ufficio direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito di diritto. La legge delega, poi, ha delimitato il tipo di questione che il giudice di merito può sottoporre alla Suprema Corte, precisando che deve trattarsi di una questione: a) esclusivamente di diritto; b) nuova, non essendo stata ancora affrontata dalla Corte di cassazione; c) di particolare importanza; d) con gravi difficoltà interpretative; e) tale da riproporsi in numerose controversie. È, altresì, necessario che la questione sia stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

In attuazione del principio di delega, il legislatore delegato ha introdotto l'art. 363 *bis* c.p.c., rubricato «*Rinvio pregiudiziale*», prevedendo che il giudice di merito, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

Il primo comma dell'**art. 363 bis c.p.c.** elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l'utile accesso allo strumento in esame e segnatamente: 1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative; 3) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma dell'articolo in esame descrive le caratteristiche dell'ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Alla luce di tale specificazione, sembra potersi ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la

³⁴ Nell'ordinamento francese è prevista la cd. *saisine pour avis*.

disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il terzo comma, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.

La Relazione illustrativa precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

Questo aspetto rappresenta uno dei più rilevanti profili di differenza tra l'istituto italiano e quello francese della *saisine pour avis*. Infatti, l'art. L. 441-1 del codice di organizzazione giudiziaria francese stabilisce che, prima di pronunciarsi su una nuova questione di diritto, che presenti una grave difficoltà e che sorga in molte controversie, i tribunali dell'ordine giudiziario possono, con una decisione non impugnabile, chiedere il parere della Corte di cassazione³⁵. Nel 2015, tale possibilità di richiedere un parere alla Suprema Corte è stata estesa anche alle questioni relative all'interpretazione di un contratto collettivo o di un contratto che presenti gravi difficoltà e sorga in numerose controversie.

Nell'ordinamento francese, quindi, la Corte di cassazione esprime semplicemente un parere sulla questione sollevata, che non è vincolante per il giudice di merito, il quale rimarrà comunque libero di decidere anche in maniera difforme. Per contro, il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. non si limita ad un mero parere, ma vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione.

Il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale entrerà in vigore dal 30 giugno 2023, anche per i procedimenti in quella data pendenti. Di conseguenza, da tale data i giudici di merito potranno sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Suprema Corte, anche nell'ambito dei giudizi già instaurati.

³⁵ Si riporta il testo dell'art. L. 441-1: «*Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation*»

Art. 363 bis

Rinvio pregiudiziale

	<p>Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
	<p>L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.</p>
	<p>Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una</p>

	o più delle condizioni di cui al primo comma.
	La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
	Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.
	Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

Analogamente alle ragioni che ispirarono l'introduzione della *saisine pour avis* nell'ordinamento francese, anche il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale non ha tanto lo scopo di rendere celere il contenzioso, quanto piuttosto di prevenirlo, anticipando la fissazione della giurisprudenza di legittimità, senza attendere i lunghi tempi della via contenziosa ordinaria³⁶. Del resto, la prevedibilità delle decisioni si ricollega al principio della certezza del diritto, inteso come certezza e sicurezza della medesima decisione per casi uguali. La prevedibilità della decisione, infatti, può facilitare e guidare una valutazione prognostica sull'esito della lite, favorendo la conciliazione delle controversie in corso e prevenendo l'introduzione di nuovi contenziosi.

Il testo, tuttavia, non chiarisce quali giudici di merito siano legittimati a proporre il rinvio pregiudiziale, se solo quelli ordinari o anche i giudici speciali (amministrativi, contabili o tributari). La formulazione della legge delega, poi ripresa dal decreto delegato, è ampia e non pone limitazioni. Sembra, quindi, che possa rientrare nel termine "giudice di merito" il giudice tributario, sia perché le sue pronunce, com'è noto, sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge, sia perché l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice del processo tributario) stabilisce che i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per tutto quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. Quindi, in virtù di tale espresso rinvio, dovrebbe applicarsi ai giudici tributari

³⁶ Per un approfondimento sull'istituto francese si veda: SILVESTRI C., *La saisine pour avis della Cour de cassation*, in *Rivista di diritto civile*, 1998, 4

anche l'art. 363 *bis* c.p.c. Peraltro, nel progetto di riforma del giudizio tributario era stato introdotto un istituto analogo al rinvio pregiudiziale, poi però eliminato proprio alla luce del rinvio generale previsto dal citato art. 1, comma 2.

Quanto, invece, al giudice amministrativo, è dubbio che questo possa avvalersi del nuovo strumento introdotto dall'art. 363 *bis* c.p.c., considerato che le pronunce del giudice amministrativo possono essere impugnate dinanzi alla Corte di cassazione solo per questioni di giurisdizione.

Il testo, inoltre, non pone neanche limiti con riferimento alla fase del giudizio di merito, entro cui la questione può essere sollevata dal giudice. Sembrerebbe, quindi, che il rinvio pregiudiziale possa essere sollevato dal giudice di merito in qualunque fase processuale, purché la questione sia stata sottoposta al contraddittorio delle parti. Non risulta, però, chiarito se il rinvio pregiudiziale possa essere sollevato solo nell'ambito di procedimenti volti a definire la questione con una decisione idonea ad acquisire l'autorità di giudicato, ovvero se possa essere sollevato anche nell'ambito di procedimenti la cui decisione non ha l'attitudine al giudicato, come quelli di volontaria giurisdizione o quelli cautelari³⁷.

Quanto alle prospettive di successo del nuovo istituto ed alla sua efficacia deflattiva del contenzioso, sarà necessario attendere l'attuazione concreta, al fine di verificare se e quanto i giudici di merito utilizzeranno questo nuovo strumento. Solo così sarà possibile anche valutarne l'impatto sul contenzioso, già estremamente gravoso, pendente dinanzi alla Suprema Corte. Al riguardo, comunque, è stato notato che in passato il tentativo di percorrere la strada di un'anticipata investitura della Cassazione della interpretazione delle norme (in tal caso, di contratto o accordo collettivo nazionale), operato con l'introduzione dell'art. 420 *bis* c.p.c., che sanciva l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza con cui il giudice risolveva espressamente la questione interpretativa, non ha mai suscitato grande interesse tra i giudici di merito che hanno sempre preferibilmente percorso le vie tradizionali, senza ritenere di dover "isolare" rispetto al merito della controversia l'attività più strettamente ermeneutica³⁸.

Le suesposte considerazioni si ricollegano ai dubbi che i primi commentatori hanno sollevato con riferimento al profilo della vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. L'ultimo comma dell'art. 363 *bis* c.p.c., infatti, stabilisce che il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione. Si osserva, quindi, che, qualora la questione venga sollevata dal giudice di primo grado, il principio di diritto dovrebbe essere vincolante non solo per il giudice che, in base ad una valutazione discrezionale, ha deciso di sollevare la questione pregiudiziale, ma

³⁷ Per un inquadramento del nuovo istituto si veda: SCODITTI E., *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 105; CAPPONI B., *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *Giustizia insieme*, 2021; GIABARDO C.V., *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia insieme*, 2021; SCARSELLI G., *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Giustizia insieme*, 2021. Dello stesso autore, per una prima lettura critica delle principali novità della riforma, si veda: SCARSELLI G., *I punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149*, in *Giustizia insieme*, 2022.

³⁸ ACIERNO M. - SANLORENZO R., *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 96

anche nei confronti del giudice d'appello, che invece non ha compiuto alcuna valutazione al riguardo. Al fine di assicurare un adeguato grado di stabilità al principio di diritto, taluni dubitano della scelta del legislatore di rimettere anche alle sezioni semplici la formulazione del principio di diritto, ritenendo più opportuno che questo venga enunciato sempre dalle Sezioni unite. D'altro canto, però, si osserva che il nostro ordinamento già conosce casi in cui la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto vincolante per il giudice del merito. È il caso della cassazione della sentenza con rinvio previsto dall'art. 383 c.p.c., con riferimento al quale il successivo art. 384, comma 2, c.p.c. stabilisce che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte.

25. La riforma del rito in cassazione. Rinvio.

Oltre al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, introdotto dall'art. 363 *bis* c.p.c., che attribuisce nuovo valore alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, la riforma introduce altre importanti novità nell'ambito del giudizio di cassazione.

Ispirata alla semplificazione ed alla razionalizzazione è, ad esempio, l'unificazione dei riti camerali, con mantenimento del rito disciplinato dall'art. 380 *bis*.1 c.p.c. e la soppressione della attuale Sesta sezione, di cui all'art. 376 c.p.c., con conseguente concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, che effettueranno direttamente l'attività di spoglio dei ricorsi in base alle materie di propria competenza.

Parimenti, e con finalità deflattiva, è la riscrittura dell'art. 380 *bis* c.p.c., con il quale è stato introdotto un procedimento accelerato (con la possibilità di non fissare l'udienza di camera di consiglio) per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza.

Altro aspetto rilevante è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica, alla quale la Corte potrà ricorrere nei soli casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale si deve pronunciare.

Questo sforzo di razionalizzazione e semplificazione passa, altresì, attraverso una necessaria semplificazione degli atti processuali di parte, che dovranno essere ispirati a criteri di sinteticità e chiarezza. Il rispetto di tali criteri appare ancor più importante alla luce della generalizzata obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

Per l'esame di tutte le novità per il rito in cassazione, si rinvia alla precedente relazione di questo Ufficio³⁹.

26. Gli interventi sulla disciplina dei procedimenti cautelari e camerali.

Due modifiche da segnalare riguardano i procedimenti cautelari ed i procedimenti camerali.

Con riferimento ai primi, si è data attuazione al principio di delega previsto dalla lett. q) del comma 17, modificando l'**art. 669 *octies* c.p.c.**, nel senso che non sia più necessaria

³⁹ Relazione su novità normativa n. 96 del 6 ottobre 2022.

l'instaurazione del giudizio di merito per la conferma dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle delibere dell'assemblea del condominio, adottati ai sensi dell'art. 1137, comma 4, c.p.c., fermo restando anche per questi casi, la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito.

L'intervento ha evidentemente lo scopo di deflazionare il contenzioso, assicurando la stabilità del provvedimento di sospensione, che, per le delibere condominiali, può essere adottato anche all'esito di un procedimento cautelare *ante causam*. La scelta se instaurare il giudizio di merito, quindi, viene lasciata alla facoltà delle parti e non è più obbligata, per evitare la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.

Tale modifica ha reso necessario, per finalità di coordinamento, anche un ulteriore intervento sul penultimo comma dell'art. 669 *octies* c.p.c. Ed infatti, i provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni degli organi di società o di associazioni possono essere emessi esclusivamente nel corso del giudizio di merito, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di cui viene chiesta la sospensione. Con riferimento a tali provvedimenti, dunque, non era possibile rimettere alla scelta discrezionale delle parti l'instaurazione del giudizio di merito. Tuttavia, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno assicurare, anche ad essi, una stabilità, con finalità deflattiva del contenzioso, prevedendo che l'estinzione del giudizio di merito non determina neppure l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assembleari assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società. In questo modo, infatti, le parti saranno spinte ad abbandonare il giudizio di merito, senza che ciò incida sul provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, con evidenti effetti deflattivi.

Tale modifica dell'art. 669 *octies* c.p.c. attribuisce natura anticipatoria ai provvedimenti cautelari di sospensione delle delibere di società, superando i contrasti interpretativi al riguardo.

Art. 669 octies c.p.c.	
<i>Provvedimento di accoglimento</i>	
<i>Primi 5 commi</i>	<i>Identici</i>
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.	Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione

	dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile , ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.	<i>Identico</i>
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.	L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società , anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.	<i>Identico</i>

Art. 1137 c.c. <i>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea</i>	
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.	<i>Identico</i>
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.	<i>Identico</i>
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.	<i>Identico</i>

<p>L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.</p>	<p>L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I.</p>
---	--

Appare opportuno segnalare che il quarto comma dell'art. 1137 c.c., che disciplina l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei condomini, non risulta pienamente coordinato con le modifiche apportate all'art. 669 *octies* c.p.c. Ed infatti, dal comma suindicato risulta eliminato esclusivamente il riferimento all'art. 669 *octies* c.p.c., ma nella prima parte continua a disporre che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione. In questo modo, la disposizione sembra continuare a richiedere la necessaria instaurazione del giudizio di merito, volto all'impugnazione della delibera condominiale, non coordinandosi con quanto previsto dal novellato art. 669 *octies* c.p.c.

È stato, poi, modificato anche l'**art. 669 novies c.p.c.**, sopprimendo il periodo che stabilisce che, in caso di contestazione sulla intervenuta efficacia di un provvedimento cautelare, la relativa questione sia decisa con sentenza, anziché con ordinanza. Attualmente, infatti, l'art. 669 *novies* c.p.c. prevede che l'inefficacia del provvedimento cautelare venga dichiarata con ordinanza, se non vi è contestazione, ovvero con sentenza, qualora vi sia contestazione tra le parti. Tale differenziazione, tuttavia, sul piano pratico comporta un notevole aggravio per l'attività giurisdizionale, obbligando il giudice, in caso di contestazione, a seguire le scansioni del giudizio ordinario, con l'assegnazione dei termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, nonché dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.

In attuazione della delega, dunque, si prevede che in entrambi i casi il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull'istanza, provvede con ordinanza avente efficacia esecutiva.

Con riferimento ai procedimenti camerali, invece, va segnalata la modifica dell'**art. 739 c.p.c.**, che assicura il principio del doppio grado di giudizio nei confronti dei decreti pronunciati in camera di consiglio. La riforma introduce nell'articolo un inciso per il quale il tribunale investito del reclamo pronuncia in camera di consiglio "in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato".

27. Le novità in tema di arbitrato.

Numerose modifiche sono state apportate alla disciplina dell'arbitrato, contenuta nel Titolo VIII, con riferimento alla *translatio iudicii*, al principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri ed al potere degli stessi di emanare provvedimenti cautelari. In particolare:

i) in attuazione del principio di delega di cui alla lettera h) del comma 15 dell'articolo unico della legge delega, è stato modificato l'**art. 810 c.p.c.** che disciplina la nomina dell'arbitro, imponendo il rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza, nonché una precisa modalità informativa, consistente nella pubblicazione delle nomine sul sito dell'ufficio giudiziario tale da permettere a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri positivi indicati dalla norma.

ii) in attuazione del principio di delega contenuto nell'art. 1, comma 15, lett. a, della legge n. 206 del 2021, con un significativo intervento sull'**art. 813 c.p.c.**, sono state rafforzate le garanzie di indipendenza e imparzialità degli arbitri, da un lato, rendendo obbligatoria, a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro al momento dell'accettazione dell'incarico, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valutazioni problematiche sul piano dell'indipendenza e dell'imparzialità e, dall'altro, aggiungendo un ulteriore motivo di ricusazione, consistente nell'emergere di gravi ragioni di convenienza, che possono incidere sull'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri. Ed invero, la *disclosure* è richiesta già oggi da molti regolamenti di istituzioni di arbitrato amministrato e doverosa sul piano deontologico forense. Tuttavia, con la modifica dell'art. 813 c.p.c., la mancata dichiarazione impedisce il perfezionamento dell'accettazione e quindi l'assunzione dell'incarico. L'arbitro potrà dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità e, comunque, segnalare fatti che, pur non apparendogli tali da impedire l'accettazione, devono essere sottoposti all'attenzione delle parti, in un quadro di piena trasparenza. Si prevede ovviamente che la dichiarazione debba essere ripetuta in caso di circostanze sopravvenute in pendenza del giudizio arbitrale. In caso di accettazione dell'incarico in assenza di dichiarazione è prevista la grave sanzione della decadenza dell'arbitro, che potrà essere richiesta all'autorità giudiziaria dalla parte interessata, nelle forme dell'**art. 813 bis c.p.c.**, entro dieci giorni dall'accettazione compiuta senza la dichiarazione oppure dalla scoperta della circostanza rilevante non dichiarata.

iii) in attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g), è stata disciplinata la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, l'importanza del tema era stata evidenziata in particolare dalla Corte costituzionale nel 2013⁴⁰, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, comma 2, c.p.c. "nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile". La pronuncia della Corte costituzionale aveva così segnato una tappa fondamentale nel percorso volto all'individuazione di un substrato comune tra arbitrato e giudizio ordinario

⁴⁰ Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223.

e nella disciplina dei relativi rapporti⁴¹, ma rimaneva in concreto da determinare come attuare la *translatio iudicii* dall'arbitrato al giudizio ordinario, nonché da disciplinare l'ipotesi corrispondente e speculare.

Di conseguenza, il legislatore delegato ha inserito una nuova disposizione di carattere generale, l'**art. 816 bis c.p.c.**, in base al quale "La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater", così chiarendo in via generale che la parificazione deve considerarsi sussistente, e che gli effetti prodotti dalla domanda arbitrale vengono mantenuti anche nel caso di trasmigrazione del processo avanti al giudice ordinario, nelle ipotesi previste dal nuovo **art. 819 quater c.p.c.**

iv) in attuazione del comma 15, lett. c), è stato attribuito un generale potere cautelare agli arbitri rituali, previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, purché anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. Inoltre, è stata introdotta una specifica disciplina del reclamo cautelare. Nella Relazione illustrativa si evidenzia che la legge delega ha tenuto conto delle argomentazioni che, anche in chiave critica, sono state in passato mosse dal punto di vista sistematico al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, considerandolo superato, e ritenendo che un intervento in questo ambito fosse necessario per rispondere alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima. Si fa notare, inoltre, che gli ordinamenti europei da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Pertanto, si è voluto rendere lo strumento arbitrale maggiormente attrattivo anche per soggetti e investitori stranieri. Tuttavia, il riconoscimento dei poteri cautelari al giudice privato non viene attuato in modo generalizzato, essendo stata ritenuta più opportuna una disciplina maggiormente prudenziale, volta a demandare tale prerogativa alle sole ipotesi di libera e consapevole scelta ad opera delle parti compromittenti. In questo senso l'**art. 818 c.p.c.** è stato modificato, prevedendo che: "Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di emanare misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale". L'individuazione di tale criterio temporale ha lo scopo di cristallizzare, prima dell'instaurazione del giudizio arbitrale, il perimetro ed i limiti dei poteri spettanti agli arbitri, garantendo una maggiore certezza per le parti e per gli stessi arbitri che hanno accettato la nomina anche sulla base di una determinata prefigurazione del complessivo svolgimento dell'iter processuale. Il rinvio, poi, ai regolamenti arbitrali vuole valorizzare la realtà delle istituzioni arbitrali.

Il nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. precisa, altresì, che la competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva, con ciò escludendosi ogni possibilità di tutela cautelare concorrente, una volta che l'arbitro abbia accettato l'incarico, ovvero che il collegio arbitrale si sia costituito.

⁴¹ Nella stessa direzione Cass, Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, Rv. 627786 - 01.

Fino a tale momento, invece, la domanda cautelare va proposta dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c.

Il legislatore delegato, inoltre, ha introdotto l'**art. 818 bis c.p.c.**, al fine di dare attuazione al principio di delega che ha previsto, anche in questo ambito, di disciplinare il reclamo cautelare. Viene, quindi, previsto che il provvedimento cautelare adottato dagli arbitri è reclamabile dinanzi alla corte d'appello, per i soli motivi indicati dall'art. 829 c.p.c., in quanto - come chiarito dalla Relazione illustrativa - non sarebbe stato logico attribuire in sede di reclamo cautelare un sindacato più ampio di quello stabilito dal legislatore nei confronti del provvedimento decisivo finale del giudizio. Quanto all'individuazione concreta della corte d'appello, la stessa è stata effettuata facendo riferimento al distretto ove è la sede dell'arbitrato. Devono ritenersi reclamabili tutti i provvedimenti cautelari adottati dall'arbitro, sia di accoglimento sia di rigetto, non essendo prevista alcuna limitazione al riguardo.

Infine, il legislatore delegato ha introdotto l'**art. 818 ter c.p.c.**, volto a disciplinare l'attuazione dei provvedimenti cautelari adottati dagli arbitri, fase che rimane di competenza del giudice ordinario. È, infatti, stabilito che "L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall'articolo 669 duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma".

Come osservato nella Relazione illustrativa, il mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari per l'attuazione del provvedimento cautelare risponde del resto alla constatazione generale, e universalmente condivisa, per la quale gli arbitri, in quanto soggetti privati, pur chiamati a rendere attraverso il proprio giudizio una funzione equivalente a quella della giurisdizione di cognizione, rimangono sprovvisti di *ius imperii* e così privati della spendita di poteri coercitivi, ciò che rende pertanto necessario fare riferimento, per la fase di attuazione ed esecuzione della misura, al giudice ordinario. Si precisa, altresì, che si è voluto, in questo modo, confermare l'idea che le funzioni esercitate dagli arbitri sono sostanzialmente omologhe a quelle del giudice ordinario e che anche il provvedimento cautelare emanato dagli arbitri ha natura non differente da quella del corrispondente provvedimento emanato dal giudice ordinario, ma altresì che lo stesso deve dunque essere soggetto ad analoga disciplina anche con riferimento all'attuazione.

v) in attuazione del principio contenuto nella lett. d), del comma 15 dell'articolo unico della legge delega, è stato modificato l'**art. 822 c.p.c.**, prevedendo che, di regola, gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti non lo autorizzino a decidere secondo equità. La riforma, aggiungendo un ulteriore comma, specifica che quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

La modifica individua, quindi, il contesto e il momento temporale in cui può esercitarsi il potere delle parti di indicare le fonti straniere applicabili, nonché la tipologia della fonte richiamabile. Risulta, poi, inserita una clausola finale di salvaguardia per l'ipotesi in cui le parti non abbiano a indicare alcuna fonte di riferimento, la norma precisa che "In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili".

vi) in attuazione del principio contenuto nella legge delega al comma 15, lettera e), è stato modificato l'**art. 828 c.p.c.**, prevedendo che l'impugnazione del lodo non è più proponibile decorsi sei mesi (attualmente un anno) dalla data dell'ultima sottoscrizione. Giova ricordare, infatti, che il termine lungo previsto dall'**art. 327, comma 1, c.p.c.** è stato infatti abbreviato dalla l. n. 59 del 2009, ma analogo intervento non era stato sino ad oggi posto in essere per il lodo arbitrale. Si è voluto, quindi, parificare il termine lungo per l'impugnazione del lodo e della sentenza, al fine di uniformare i due regimi.

vii) in attuazione del principio di delega contenuto nell'**art. 1, comma 15, lett. f)**, dell'articolo unico della legge n. 206 del 2021 oltre ad essere inserite nel codice di rito (al nuovo Capo VI-bis) le disposizioni sull'arbitrato societario (con alcune modifiche) viene prevista la reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri societari sospendono l'efficacia di delibere assembleari;

viii) in attuazione del principio contenuto nell'articolo 1, comma 15, lett. b), della legge delega, è stata prevista l'immediata esecutorietà, in pendenza del giudizio di opposizione, del decreto con cui il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia dei lodi stranieri. L'intervento normativo è finalizzato a risolvere un contrasto interpretativo sorto in precedenza, inserendo espressamente l'espressa previsione della immediata esecutorietà del lodo all'**art. 839, comma 4, c.p.c.** Tale espressa previsione ha reso necessario modificare anche l'**art. 840 c.p.c.**, poiché in caso di opposizione sarà possibile ottenere eventualmente dal consigliere istruttore la sospensione della esecutività, ora prevista *ex lege*, e non la provvisoria esecutorietà.

28. Le modifiche alle disposizioni di attuazione.

Nell'ambito delle disposizioni di attuazione, oltre all'inserimento del Titolo dedicato alla giustizia digitale, di cui si è già fatta menzione, ed alle modifiche degli articoli riguardanti il giudizio di cassazione, per le quali si rinvia alla precedente relazione di questo Ufficio⁴², appare opportuno segnalare le modifiche apportate alla disciplina dei consulenti tecnici.

È stato, infatti, modificato l'**art. 18 disp. att. c.p.c.**, stabilendo che l'albo dei consulenti tecnici deve essere sottoposto a revisione ogni due anni (attualmente la revisione è quadriennale) e disciplinando il reclamo contro il provvedimento di esclusione dall'albo.

Poi, all'**art. 22 disp. att. c.p.c.** si è previsto che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possano conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli

⁴² Relazione su novità normativa n. 96 del 2022.

albi dei tribunali del distretto e si è previsto che laddove il giudice intenda affidare l'incarico a una persona non iscritta all'albo debba comunicare la propria decisione al presidente del tribunale (attualmente il coinvolgimento del presidente è preventivo).

Infine, è stato inserito l'**art. 24 bis disp. att. c.p.c.**, al fine di istituire presso il Ministero della giustizia l'elenco nazionale dei consulenti tecnici, accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del ministero, che andrà ad assorbire su scala nazionale tutte le informazioni contenute negli albi di tribunale (indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni).

Per quanto riguarda gli ulteriori principi di delega, il legislatore delegato ha demandato ad un decreto del Ministro della giustizia di:

- individuare categorie dell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle già delineate dall'art. 13 disp. att. c.p.c.;

- disciplinare i requisiti per l'iscrizione all'albo e conseguentemente il contenuto della domanda di iscrizione;

- disciplinare gli obblighi di formazione continua da rispettare ai fini della permanenza dell'albo e le modalità di verifica del loro assolvimento;

- disciplinare i casi di sospensione volontaria dall'albo;

- disciplinare i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Infine, dalla Relazione illustrativa emerge che il Governo ha ritenuto di non attuare la delega nella parte in cui richiedeva di favorire "l'accesso alla professione anche ai più giovani" e di sopprimere gli "obblighi di cancellazione da un distretto all'altro", preferendo garantire una maggiore mobilità dei consulenti tecnici operando sul piano processuale anziché sull'organizzazione degli albi, ciascuno dei quali resta, pertanto, incardinato presso il relativo tribunale».

29. La disciplina transitoria.

L'**art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022** contiene la disciplina transitoria in materia di processo civile, al fine di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione.

A tal fine, il primo comma stabilisce innanzitutto che le disposizioni dettate dal d.lgs. si applicano ai **procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023**.

Poi vengono previste diverse date per l'entrata in vigore di specifiche norme, quali quelle riguardanti il processo telematico, i giudizi di impugnazione, l'arbitrato e la Corte di cassazione.

In particolare, le disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l'entrata in vigore è differita al 30 giugno 2023) di cui al Capo I del Titolo V *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, allo svolgimento delle udienze da remoto, di cui all'art. 127 *bis* c.p.c., e alla facoltà di sostituire

l'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. entrano in vigore, anche per i procedimenti pendenti:

- in data **1 gennaio 2023** presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione (comma 2), per assicurare la continuità con la normativa in materia di processo telematico introdotta nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19, la cui applicazione è in scadenza il 31 dicembre 2022;

- a decorrere dal **30 giugno 2023** presso i giudici di pace e il tribunale superiore delle acque pubbliche (anche per i procedimenti già pendenti), con facoltà, per il Ministro della giustizia, di individuare con propri decreti gli uffici già funzionalmente pronti nei quali anticipare la loro entrata in vigore, anche limitatamente ad alcune tipologie di procedimenti (comma 3);

- dal **quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi telematici presso gli uffici giudiziari diversi da quelli sopra indicati, anche per i procedimenti civili già pendenti (comma 4).

I collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020 fino al momento in cui verranno adottati, sempre da parte del medesimo direttore generale, i nuovi provvedimenti volti a garantire lo svolgimento e la pubblicità dell'udienza da remoto, ai sensi del quinto comma dell'art. 196 *duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (comma 9).

Si applicano inoltre dal **30 giugno 2023**:

- la nuova disciplina in materia di **giudizi di impugnazione**, che pertanto acquista efficacia immediata nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data (comma 5). Come sottolineato nella relazione illustrativa, rendere tale normativa applicabile ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal 30 giugno 2023 avrebbe significato differirne di anni l'attuazione;

- le norme in materia di **rinvio pregiudiziale** alla Corte di cassazione per la risoluzione di questioni di diritto, introdotto dall'articolo 363-bis c.p.c., anche ai giudizi di merito pendenti a tale data (comma 7);

- la normativa relativa ai **procedimenti arbitrali**, di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 (comma 8)⁴³.

Le **modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione**, recate in particolare dall'art. 3, comma 28, si applicano invece anche a quei giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'**1 gennaio 2023**, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (comma 6).

⁴³ Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022.

Art. 35 del d.lgs. <i>Disciplina transitoria</i>	
obbligo di deposito telematico degli atti (tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni) svolgimento delle udienze da remoto (art. 127 <i>bis</i> c.p.c.) sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127 <i>ter</i> c.p.c.)	Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso tribunali, corti di appello e Corte di cassazione Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche
obbligo di deposito telematico degli atti per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni	Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti
modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383, 390, 391 bis c.p.c.)	Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 , ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio
la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione	Alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate dopo il 30 giugno 2023
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 <i>bis</i> c.p.c.)	Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti
Nuova normativa sui procedimenti arbitrari	Ai procedimenti arbitrari instaurati dopo il 30 giugno 2023
Tutte le altre disposizioni	Ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023

Appare opportuno ricordare, altresì, che la legge delega contiene anche disposizioni immediatamente applicabili, senza necessità di decreti attuativi. Si tratta delle disposizioni in materia di famiglia ed esecuzioni, destinate ad entrare in vigore a partire dal 180° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi a partire dal 22 giugno 2022.

Quanto, poi, alle novità relative al giudizio in cassazione, il d.lgs. opportunamente detta una disciplina transitoria specifica con riferimento alle disposizioni relative alla abolizione della sesta sezione civile ed all'unificazione dei riti camerale.

A differenza di quanto previsto dalla l. n. 69 del 2009⁴⁴, che aveva istituito la sesta sezione civile, il d.lgs. in esame prevede che le nuove norme sulla unificazione dei riti camerali trovino applicazione ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Tale criterio renderà necessarie delle specifiche misure organizzative, dovendo lasciare alla competenza della ormai soppressa Sesta sezione solo i procedimenti per i quali, alla data dell'1 gennaio 2023, sia già stata fissata l'adunanza camerale, disponendo per converso la trasmissione alle sezioni ordinarie di tutti gli altri procedimenti.

Infine, con riferimento alle udienze da remoto, l'art. 35, comma 10, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che "Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27."

Tuttavia, il provvedimento (non è un decreto) del "direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020", risulta avere perso ogni efficacia in forza del provvedimento del direttore DGSIA del 21 maggio 2020, a sua volta privato di efficacia dal provvedimento del direttore DGSIA del 2 novembre 2020 (ancora oggi in vigore).

Altra discrasia da segnalare è quella relativa alla entrata in vigore della modifica dell'art. 193 c.p.c., nella parte in cui, dopo il primo comma, prevede che «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.». Tale disposizione entrerà in vigore secondo il criterio generale, e quindi sarà applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023. Tuttavia, la sua entrata in vigore non risulta coordinata con quella relativa all'udienza cartolare, in quanto l'art. 127 *ter* c.p.c. entrerà in vigore dall'1.1.2023, anche per i procedimenti pendenti e, pertanto, senza soluzione di continuità rispetto all'ultima proroga della disciplina emergenziale, che andrà a scadere il 31.12.2022. Il problema si pone perché il 31.12.2022 cesserà di avere efficacia la apposita norma, prevista dal d.l. n. 137 del 2020, che consentiva al consulente tecnico di depositare la sua dichiarazione con firma digitale, senza che fosse necessaria la sua comparizione personale in udienza.

Sempre con riferimento all'entrata in vigore dell'art. 127 *ter* c.p.c., considerato che dall'1.1.2023 tale disposizione troverà applicazione anche ai giudizi pendenti, può porsi il

⁴⁴ L'art. 58 della l. n. 69 del 2009 rendeva applicabili le nuove disposizioni alle sole controversie in cui il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione fosse stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge medesima, *id est* il 4 luglio 2009.

problema di quale disciplina applicare ai decreti di sostituzione dell'udienza con le note scritte, emessi fino al 31.12.2023 ma con fissazione della scadenza del termine per le note in data successiva all'1.1.2023. In tal caso, probabilmente il decreto dovrebbe osservare già la nuova disciplina, considerato che il termine di scadenza delle note equivale a data di udienza a tutti gli effetti e non potendosi configurare una ultrattività della normativa emergenziale, che andrà a scadere il 31.12.2022.

30. L'Ufficio per il processo.

Il comma 18 dell'articolo unico della legge delega ha, altresì, previsto l'istituzione, in via stabile, presso tutti gli uffici giudiziari, sia civili che penali, dell'ufficio per il processo.

In attuazione di tale principio di delega, il legislatore delegato ha ritenuto opportuno, anziché inserire nuove disposizioni nel codice di rito, ovvero nella legge di ordinamento giudiziario, emanare un apposito decreto legislativo, dedicato alla istituzione dell'ufficio per il processo. Il **d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022** è, quindi, composto da quattro Capi: il primo, dedicato a disciplinare le disposizioni generali; il secondo, volto a dettare i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione; il terzo, dedicato all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; l'ultimo, dedicato alle disposizioni transitorie e finali ed alle abrogazioni.

In particolare, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, l'art. 1 del d.lgs. n. 151 del 2022 distingue tra l'ufficio per il processo, che viene istituito presso tutti i tribunali ordinari e le corti d'appello e presso la Corte di cassazione, dall'ufficio per lo spoglio, analisi e documentazione, che viene istituito presso la Procura generale della Corte di cassazione.

La finalità di tale nuova struttura organizzativa è sancita dal successivo art. 2, prevedendo che gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La direzione e il coordinamento degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione, sono affidati al capo dell'ufficio (art. 3), anche avvalendosi di magistrati da lui individuati. Viene, altresì, attribuito al capo dell'ufficio il compito di definire le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli, nonché di individuare, di concerto con il dirigente amministrativo, il personale da assegnare agli uffici.

Il successivo art. 4 elenca le figure professionali che andranno a costituire gli uffici per il processo e gli uffici spoglio, analisi e documentazione, precisando che ciascun componente svolge i compiti attribuiti, secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva, relativa alla figura professionale di appartenenza. Da notare sono gli ultimi tre commi dell'art. 4, che regolano l'accesso dei componenti dell'ufficio per il processo e dell'ufficio spoglio ai fascicoli processuali, alle udienze ed alle camere di consiglio. È, infatti, previsto che essi possano accedervi, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge e salvo che il giudice non ritenga di non

ammetterli, ovvero che non sussistano ipotesi di astensione, obbligatoria o facoltativa. Viene precisato che gli stessi possono, altresì, essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. L'ultimo comma precisa che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

Il Capo II disciplina i compiti dei componenti dell'ufficio per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, distinguendo a seconda della tipologia di ufficio giudiziario. Nel declinare i compiti dei componenti di tale nuova struttura organizzativa, il legislatore delegato ha utilizzato la formulazione "sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti", ciò potendo far ritenere che l'elencazione delle attività sia tassativa e non meramente esemplificativa.

Appare opportuno notare che l'art. 16, rubricato "Disposizioni finanziarie", al fine di dare attuazione alle disposizioni sulla costituzione degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, autorizza esclusivamente la spesa per far fronte all'assunzione del personale di cui al comma 19, dell'articolo unico della legge delega, pari ad un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per tutto il resto, il comma 3 precisa che il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. Conclusioni.

Gli obiettivi cardine della riforma sono quelli della semplificazione, razionalizzazione ed accelerazione del rito civile in tutte le sue fasi. Tali obiettivi hanno ispirato la modifica e l'introduzione di nuove disposizioni, volte a snellire la procedura e ad adeguarla alle possibilità che gli strumenti digitali offrono ed alla disciplina del processo civile telematico.

Tra le novità più importanti relative ai principi generali, va ricordata la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità, la stabilizzazione dell'udienza a distanza e dell'udienza cartolare, quali modalità alternative all'udienza in presenza, nonché l'implementazione del processo civile telematico, con l'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti delle parti e dell'obbligatorietà delle notifiche pec da parte degli avvocati, nei casi in cui il destinatario sia obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero quando, pur non essendo obbligato, abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale.

Rilevanti sono anche gli interventi sulla fase introduttiva, al fine di garantirne una maggiore concentrazione. Lo scopo è di giungere alla prima udienza in una situazione in cui il giudice sia in grado di valutare al meglio quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione ovvero valutare che la causa sia matura per la decisione).

Per poter raggiungere tale obiettivo, è necessario che, al momento della prima udienza, il *thema decidendum* ed il *thema probandum* siano già completamente definiti. A tal fine, l'impianto della riforma prevede una inversione rispetto all'attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.

La riforma attribuisce, quindi, alla prima udienza un ruolo centrale nello svolgimento del processo, non considerandola più come il momento del primo contatto tra il giudice e le parti, finalizzato al compimento di tutte le verifiche preliminari ed alla assegnazione dei termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, bensì, al contrario, quale momento in cui il giudice già si trova nelle condizioni per valutare se necessiti un'attività istruttoria, ovvero se la causa sia già matura per la decisione. Alla luce di tale nuovo ruolo attribuito all'udienza di prima comparizione, è stato previsto che lo svolgimento delle verifiche preliminari da parte del giudice avvenga in una fase antecedente alla predetta udienza ed alla decorrenza dei termini per le memorie scritte delle parti.

Analogamente alla fase introduttiva, anche nella fase decisoria il legislatore della riforma ha inteso attuare un ribaltamento dei termini per il deposito delle memorie conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione.

Sono stati, poi, introdotti nuovi strumenti, finalizzati all'accelerazione e semplificazione dell'*iter* procedimentale e della definizione del giudizio, quali le ordinanze provvisorie, di accoglimento o di rigetto delle domande, e il procedimento semplificato di cognizione. Il primo strumento consente al giudice di emettere provvedimenti provvisori, di accoglimento o di rigetto delle domande, non idonei al giudicato, ma dotati di efficacia esecutiva, e realizza una sorta di filtro nel giudizio di primo grado per le cause manifestamente fondate o infondate. Il rito semplificato di cognizione, poi, va a sostituire il rito sommario di cognizione, avendo con esso in comune la caratteristica di essere un giudizio a cognizione piena con *iter* procedimentale ispirato alla concentrazione ed alla snellezza, destinato alle cause che non richiedono un'istruttoria complessa. Si differenzia, tuttavia, dal vecchio rito sommario sotto molteplici profili: i) è applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica, che in composizione collegiale; ii) è obbligatorio ogni qualvolta i fatti della causa siano solo parzialmente controversi e l'istruzione si basi su prova documentale o di pronta soluzione, ovvero quando non sia necessaria un'attività istruttoria complessa e, pertanto, in tali casi si configura quale rito interamente alternativo a quello ordinario; iii) il giudice può sempre disporre il mutamento del rito; iv) non è più possibile separare la domanda riconvenzionale che richiede una istruttoria non sommaria ed è stato chiarito che la chiamata in causa del terzo non è limitata alla sola chiamata in garanzia; v) è stata introdotta una espressa disciplina del regime delle preclusioni assertive e probatorie; vi) il provvedimento conclusivo non è più adottato con ordinanza, bensì con sentenza, impugnabile secondo i modi ordinari.

Tenuto conto delle modifiche sopra descritte e dei nuovi strumenti acceleratori introdotti, l'udienza di prima comparizione diventa uno snodo fondamentale del processo di primo grado. Nel corso della stessa, il giudice, dopo essersi assicurato del rispetto del contraddittorio ed aver accertato, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., che eventuali violazioni non abbiano comportato lesioni del diritto di difesa, deve effettuare il tentativo di conciliazione delle parti, tenute a comparire personalmente, interrogandole liberamente e richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari (art. 183, commi 1 e 3, c.p.c.).

Qualora non si giunga alla conciliazione della lite, ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c., al giudice si aprono quattro diverse strade: i) disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato (art. 183 *bis* c.p.c.); ii) pronunciare una delle ordinanze provvisorie di cui agli artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.; iii) fissare l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.; iv) provvedere sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predisporre, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombeni che verranno espletati in ciascuna di esse e fissando, poi, l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi entro novanta giorni (art. 183, comma 4, c.p.c.).

Anche il giudizio dinanzi al giudice di pace ed il giudizio di appello risultano interessati da importanti novità. Per il primo, sono stati elevati i limiti di competenza e troverà sempre applicazione il rito semplificato di cognizione. Per il secondo, le novità più importanti attengono alla eliminazione del vecchio filtro di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. e l'introduzione di un nuovo filtro; al nuovo ruolo del consigliere istruttore; alle modifiche della fase decisoria; alla riduzione delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Quanto alle novità per il giudizio di cassazione, si rinvia alla precedente relazione n. 96 del 2022 di questo ufficio, segnalando tuttavia l'introduzione del nuovo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione da parte del giudice di merito, al fine di ottenere l'enunciazione di un principio di diritto su una questione che sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione, che presenti gravi difficoltà interpretative e che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

La finalità deflattiva del contenzioso ed acceleratoria del processo ha ispirato anche le numerose novità in tema di arbitrato e l'istituzione dell'ufficio per il processo, quale stabile struttura organizzativa presso tutti i tribunali ordinari e le corti d'appello e presso la Corte di cassazione, nonché dell'ufficio per lo spoglio, analisi e documentazione, quale stabile struttura organizzativa presso la Procura generale della Corte di cassazione.

(Red. Cecilia Bernardo)

Il Direttore aggiunto
(Antonietta Scrima)

Il Direttore
(Maria Acierno)

ALLEGATI

Riferimenti normativi:

1. l. n. 206 del 26 novembre 2021
2. schema di d.lgs. recante attuazione della l. n. 206 del 2021
3. d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
4. d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
5. l. 18 giugno 2009, n. 69

Precedenti relazioni:

1. Relazione su novità normativa n. 111 del 25 novembre 2021
2. Relazione su novità normativa n. 96 del 6 ottobre 2022

Riferimenti giurisprudenziali:

1. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 01/07/2008, Rv. 604115 - 01
2. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008, Rv. 605701 - 01
3. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011, Rv. 619388 - 01
4. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11512 del 10/07/2012, Rv. 623243 - 01
5. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013, Rv. 626145 - 01
6. Corte cost. 19/07/2013, n. 223
7. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, Rv. 627786 - 01
8. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014, Rv. 634474 - 01
9. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 06/03/2017, Rv. 644652 - 02
10. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23682 del 10/10/2017, Rv. 645755 - 01
11. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22439 del 24/09/2018, Rv. 650463 - 01
12. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018, Rv. 651152 - 01
13. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019, Rv. 654344 - 01
14. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13879 del 06/07/2020, Rv. 658308 - 01
15. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20870 del 30/09/2020, Rv. 659207 - 01
16. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 46 del 07/01/2021, Rv. 660176 - 01
17. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 - 02
18. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32207 del 05/11/2021, Rv. 662960 - 01
19. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 - 01
20. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022, Rv. 664793 - 01
21. Cass. Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022, Rv. 665762 - 01

Altro:

1. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, recante attuazione della l. n. 206 del 2021

2. Relazione tecnica allo schema di d.lgs. recante attuazione della l. n. 206 del 2021
3. Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022

Riferimenti dottrinali (non allegati):

1. ACIERNO M. - SANLORENZO R., *La Cassazione tra realtà e desiderio. Riforma processuale e ufficio del processo: cambia il volto della Cassazione?*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 96, <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-cassazione-tra-realta-e-desiderio-riforma-processuale-e-ufficio-del-processo-cambia-il-volto-della-cassazione>
2. CAPPONI B., *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *Giustizia insieme*, 2021, <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1811-e-opportuno-attribuire-nuovi-compiti-alla-corte-di-cassazione-di-bruno-capponi>
3. FICHERA G., *L'udienza cartolare post pandemica*, in *La Magistratura*, n. 1/2022, [53-59.pdf](https://www.lamagistratura.it/53-59.pdf) (lamagistratura.it)
4. GIABARDO C.V., *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia insieme*, 2021 <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1815-in-difesa-della-nomofilachia-prime-notazioni-teorico-comparate-sul-nuovo-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione-nel-progetto-di-riforma-del-codice-di-procedura-civile-di-carlo-vittorio-giabardo>
5. SCARSELLI G., *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Giustizia insieme*, 2021 <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1838-note-sul-rinvio-pregiudiziale-alla-corte-di-cassazione-di-una-questione-di-diritto-da-parte-del-giudice-di-merito-di-giuliano-scarselli>
6. SCARSELLI G., *I punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149*, in *Giustizia insieme*, 2022 <https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario-3/2529-i-punti-salienti-dell-attuazione-della-riforma-del-processo-civile-di-cui-al-decreto-legislativo-10-ottobre-2022-n-149>
7. SCODITTI E., *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione Giustizia*, 3/2021, p. 105 <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/brevi-note-sul-nuovo-istituto-del-rinvio-pregiudiziale-in-cassazione>
8. SILVESTRI C., *La saisine pour avis della Cour de cassation*, in *Rivista di diritto civile*, n. 4/1998
9. TARASCHI C., *Focus sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Ilprocessocivile.it*

